

CDXXXVII.

2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**.

INDICE.

Commemorazione dell'ex deputato Felissent	Pag. 19661
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	19662
FUSINATO	19661
PRESIDENTE	19662
Dimissioni del deputato Valeri	19662
BARZILAI	19662
PRESIDENTE	19662
Disegno di legge (Presentazione): Maggiori assegnazioni nel bilancio della guerra (SPINGARDI).	19674
Giuramento del deputato De Vito	19674
Interrogazioni: Direttissima Bologna-Firenze (RAVA): DE SETA, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i> 19662-63 Linea Torino-Cuneo-Nizza (GALIMBERTI): DE SETA, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i> . 19663 Personale straordinario delle regie cantine sperimentali: CAPALDO, <i>sottosegretario di Stato</i> 19663 CHIMIENTI 19664 FUMAROLA 19664 Cabina telefonica in Formicola: BATTAGLIERI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . 19664 BUONANNO 19664	
Riforma elettorale politica (Seguito della discussione del disegno di legge).	19664
BASLINI	19694-96
BERTOLINI, <i>relatore</i>	19665-66-73-75-19683-87-89-91-92-96, 1970)
CABRINI	19663-74
CACCIALANZA	19666-74
CANEVARI	19680-86
CANNAVINA	19689
CORIS	19681-86
DANEO	19670
DE CESARE	19665-66-67-73
DE NAVA	19691
FERRARIS MAGGIORINO	19682
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	19672-86-19687-88-90-92
GUARRACINO	19682-87
GRAZIADEI	19692-93

GROSSO-CAMPANA	Pag. 19695-96, 19700
LIBERTINI GESUALDO	19687-89-90
LUCIANI	19677-85-86
LUCIFERO	19679-86
MORPURGO	19670
NAVA CESARE	19665
PANTANO	19699
PIETRAVALLE	19679-86-98
RICCIO	19688
SONNINO	19672-75-19686-90-93-97, 19700

Relazioni (Presentazione):

Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Daniele Crespi (MEZZANOTTE)	19664
Stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina (NEGRI DE SALVI).	19674

Rinvio d'interrogazioni 19664

La seduta comincia alle 14.45.

CAMERINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Abingente, di giorni 2; Salvia, di 2.

(Sono concessuti).

In memoria dell'ex deputato Felissent.

PRESIDENTE. L'onorevole Fusinato ha chiesto di parlare.

Ne ha facoltà.

FUSINATO. Proprio in questo istante, entrando nell'aula, ho appreso la dolorosa notizia della morte di un antico nostro col-

lega, di Gian Giacomo Félicent, e ne ho l'animo profondamente turbato, poichè ebbi con lui un'amicizia nata sui primi banchi della scuola, e che continuava l'amicizia che univa i nostri genitori.

Di animo forte e generoso, esuberante in tutto, talvolta impulsivo, sempre buono, leale ed onesto, nel breve tempo che trascorse tra noi seppe diffondere intorno a sè una generale simpatia, e imprimere alla sua azione parlamentare un carattere proprio e fattivo, ispirato al più fervido ardore patriottico, alla più nobile delle idealità, quella di una patria sempre più forte e sempre più rispettata.

Mi duole che il modo improvviso nel quale la notizia mi è giunta in questo momento mi impedisca di parlare di lui più a lungo e più degnamente; ma ho voluto che almeno una parola sorgesse in questa aula da quella Deputazione veneta alla quale egli appartenne, proponendo che si invii una parola di partecipazione al grande dolore della sua famiglia e al lutto della sua città per la perdita lagrimata. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle nobili espressioni dell'onorevole Fusinato in ricordo dell'onorevole Félicent che fu nostro amato collega.

Quanti in questa Camera lo conosceremo ricordiamo di lui la nobiltà del sentimento e la bontà veramente profonda dell'animo. Mi associo, quindi, di vero cuore, non solo alle degnissime parole di rimpianto pronunziate in onore della sua memoria, ma anche alla proposta che siano inviate le più sentite condoglianze alla famiglia ed alla città di Treviso. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Credo che nessuno, meglio dell'onorevole Fusinato, che intimamente lo conosceva, potesse farsi interprete in quest'Aula del sentimento di rimpianto, che tutti proviamo per la perdita dell'onorevole Félicent, del quale anch'io, proprio in questo momento, ho appreso, con intenso dolore, la morte.

Quando l'onorevole Félicent ebbe a parlare in mezzo a noi, si ispirò sempre alle più alte idealità di patriottismo. Ed anche negli ultimi tempi, scrivendo continuamente sui giornali, della grande impresa, alla quale l'Italia si è accinta, ed alla quale è inteso l'animo di tutti gli italiani, non soltanto

con i voti, ma con la certezza che essa sarà coronata da immane, completa vittoria (*Benissimo! — Bravo!*), l'onorevole Félicent mostrò la sua ardente devozione alla Patria, con espressioni da me lette sempre con viva commozione, e con intimo sentimento di affetto. (*Approvazioni*).

Nella certezza quindi di interpretare i sentimenti di tutta la Camera, mi associo alle nobili parole pronunziate dall'onorevole Fusinato, e dall'onorevole Falcioni a nome del Governo. (*Vivissime approvazioni*).

Pongo a partito la proposta che siano inviate le condoglianze della Camera alla famiglia del compianto Félicent, ed alla città di Treviso.

(*La Camera approva*).

Dimissioni del deputato Valeri.

PRESIDENTE. Debbo, con molto dispiacere, annunziare alla Camera che l'onorevole Valeri, del quale tutti i colleghi, al pari di me, apprezzano la grande bontà di animo, in seguito a dissensi che egli dice di aver rilevati col suo partito, per una recente manifestazione nota alla Camera, ha creduto di presentare le sue dimissioni da deputato pel collegio di Osimo.

BARZILAI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZILAI. L'onorevole Valeri presenta le sue dimissioni per un dissenso di carattere politico con i suoi elettori. Ma io credo che, se egli avrà modo di giudicare serenamente, si convincerà che tale dissenso ormai è notevolmente attenuato. E tale deve considerarsi la manifestazione accennata.

Prego quindi la Camera di voler respingere queste dimissioni, nella viva fiducia che un collega veramente e giustamente stimato da tutti possa ancora tenere qui il suo posto. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Barzilai propone che la Camera respinga le dimissioni presentate dal deputato Valeri.

Pongo a partito la proposta dell'onorevole Barzilai.

(*È approvata*).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole

Rava, « per sapere quando saranno iniziati i lavori della nuova linea direttissima Bologna-Firenze, essendo, (come si legge in un comunicato ai giornali) finiti gli studi del progetto ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Per la costruzione della linea direttissima Bologna-Firenze venne presentato al Ministero dei lavori pubblici, in data 2 corrente, il progetto esecutivo di un primo lotto comprendente tutto il tratto da Bologna a Pianoro della lunghezza di circa chilometri 14.5.

« Occorre ora che sul progetto si pronuncino il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, e qualora il parere dei due Consessi sia per essere favorevole, verrà emanato il decreto di approvazione e verranno poscia iniziate le espropriazioni.

« Si ritiene di poter procedere all'appalto di detto tronco sul principio del prossimo autunno.

« Intanto sono pure in corso molto avanzato di compilazione il progetto esecutivo per la costruzione della grande galleria di valico lunga oltre a chilometri 18 nonchè per la costruzione di ferrovie provvisorie destinate al trasporto dei materiali occorrenti alla costruzione della galleria medesima, ed i progetti stessi potranno essere presentati prima del termine della prossima estate in modo che, ottenute le regolari approvazioni, i lavori possano iniziarsi sul principio del venturo anno.

« A breve distanza verranno pure presentati i progetti dei tronchi d'accesso alla grande galleria in modo da poterli eseguire in tempo utile ed ultimare prima o contemporaneamente all'ultimazione della grande galleria ».

« Il sottosegretario di Stato
« DE SETA ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annunzia di aver dato risposta scritta alla interrogazione degli onorevoli Galimberti e Marsaglia « per sapere se visto il prolungato ritardo da parte del Governo di Francia nella costruzione delle linee Torino-Cuneo-Nizza e Torino-Cuneo-Ventimiglia, onde riesce ormai impossibile la loro apertura per la data concordata nel 1914, non pensano o di sollecitare l'adempimento della convenzione, oppure di sollecitarla per lo meno nel tratto più breve, di appena 19 chilometri sul territorio francese, per la linea Torino-Cuneo-Ventimiglia ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Sono state rivolte premure al Ministero degli esteri perchè solleciti il Governo francese ad intensificare i lavori di costruzione dei tratti delle linee Torino-Cuneo-Nizza e Torino-Cuneo-Ventimiglia ricadenti in territorio francese.

« Il sottosegretario di Stato
« DE SETA ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno è quella degli onorevoli Fumarola e Gaspero Ciacci, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per conoscere se e quando verrà adempiuta l'antica promessa più volte rinnovata dal Governo di provvedere al rordinamento del personale straordinario delle regie Cantine sperimentali, degli oleifici e degli altri istituti congeneri del Regno ».

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Onorevole Presidente, questa interrogazione si connette con quella dell'onorevole Chimienti, che è pure all'ordine del giorno di oggi. Potrei rispondere ad entrambe.

PRESIDENTE. Sta bene.

Do lettura anche dell'interrogazione dell'onorevole Chimienti, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « sulla sistemazione promessa del personale straordinario assunto nelle regie cantine sperimentali, negli oleifici e altri istituti di esperienze agrarie ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere a queste due interrogazioni.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Fumarola e l'onorevole Chimienti si occupano, molto opportunamente, del personale straordinario delle regie cantine sperimentali, degli oleifici e degli altri istituti congeneri del Regno.

Questo personale straordinario, come è noto agli onorevoli interroganti, si compone in massima parte dei segretari di quegli istituti, dei capi cantinieri, dei capi frantoi e degli incaricati di applicare le leggi 11 luglio 1904, n. 388 e 5 aprile 1908, n. 136, dirette a combattere le frodi nei vini e negli olii.

Poichè sono ora allo studio alcune modificazioni che il Governo intende di apportare a queste leggi, saranno fra breve presentati opportuni disegni di legge al Parlamento ed in questa occasione, nel

coordinare i servizi dei diversi istituti agrari sovraccennati, il Governo nutre speranza di poter pure presentare opportune proposte per la sistemazione del personale straordinario che presta servizi in detti istituti e che ha finora prestato un'opera veramente benemerita.

PRESIDENTE. L'onorevole Fumarola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FUMAROLA. Parecchie volte è stata recata in questa Camera l'eco delle aspirazioni di questi disgraziati straordinari delle regie cantine sperimentali, degli oleifici e degli istituti congeneri del Regno, i quali, pur compiendo un'opera efficace e delicata, hanno avuto un solo torto, quello della pochezza e della debolezza del numero, poichè essi sono pochissimi.

Fino dal 1896 essi fecero udire i loro desideri in questa Camera, ma nella legge del 1897, con la quale fu regolata la posizione di tutti gli straordinari dei vari Ministeri, questa categoria di impiegati venne completamente trascurata.

Si sono poi succedute le interrogazioni di vari colleghi e le promesse cortesi dei vari rappresentanti del Governo.

Ora le condizioni di questi disgraziati, alcuni dei quali contano ventiquattro anni di servizio e possono essere messi da un giorno all'altro sul lastrico, dato il loro stato di precarietà, sono tali che l'onorevole ministro, ne sono certo, vorrà mantenere quella promessa che, in forma concreta, ha testè fatta l'onorevole sottosegretario di Stato.

Ne prendo quindi atto e ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato dei suoi benevoli affidamenti, nella certezza che i desideri di questi benemeriti funzionari saranno presto appagati.

PRESIDENTE. L'onorevole Chimienti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CHIMIENTI. Prendo atto con vera soddisfazione delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato e confesso che se avessi saputo che gli studi erano già così maturi non avrei neppure presentato la interrogazione. Di essa però sono lieto perchè ha dato occasione alle dichiarazioni del Governo in favore di questi funzionari che rendono un vero servizio alla nostra agricoltura, tanto che i nostri agricoltori, posso assicurarli, si sono ad essi affezionati. E non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Buonanno, al ministro delle poste e dei telegrafi, e per sapere se non creda di sollecitare l'impianto della cabina tele-

fonica nel comune di Formicola, dove già da un pezzo dovrebbe funzionare il sistema di telegrafia e telefonia simultaneo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi ha facoltà di rispondere.

BATTAGLIERI, *sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi.* L'attuazione della linea simultanea di telegrafia e telefonia fra Formicola e Caserta alla quale si interessa l'onorevole Buonanno si dovette ritardare per difficoltà d'indole tecnica.

Essendo però recentemente stata ripresa in esame la questione, sono lieto di assicurare l'onorevole interrogante che sono già stati spediti i materiali occorrenti per l'allacciamento, onde l'impianto potrà fra breve funzionare.

PRESIDENTE. L'onorevole Buonanno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUONANNO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle sue dichiarazioni e mi dichiaro completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Chimienti al ministro dei lavori pubblici, sulla sospensione del treno numero 33 26 tra Brindisi e Bari; ma l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha chiesto che sia rimessa a domani insieme con quella dell'onorevole Semmola.

Onorevole Chimienti, consente?

CHIMIENTI. Consento.

PRESIDENTE. Sta bene. Sono così esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mezzanotte a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MEZZANOTTE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Daniele Crespi per contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili. (1111)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della legge elettorale politica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Riforma della legge elettorale politica.

Ieri la discussione fu sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 58-bis.

Veniamo all'articolo 63.

« Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre, che nell'ordine stesso in cui sono estratte, concorreranno a formare il bollo di cui all'articolo 51, nonché il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dai singoli scrutatori designati dal presidente.

« Di conformità, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al numero 4 dall'articolo 51, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

« Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma nel lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

« Il presidente imprime il bollo di cui all'articolo 51 sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.

« Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vicepresidente.

« Si tiene nota nel processo verbale delle serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

« Il presidente, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco di cui al n. 4 dell'articolo 51 ».

L'onorevole Salandra, iscritto per parlare su quest'articolo, non è presente.

S'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cesare, che ha presentato il seguente emendamento:

« Al comma 2° dopo le parole: iscritti nella sezione, aggiungere: indicando a ciascun scrutatore il numero da cui partire per la progressività della serie delle schede che gli sono state consegnate, e ciò per rendere agevole l'operazione prevista nel comma 6° del detto articolo (3) ».

DE CESARE. Il mio emendamento tende a chiarire il comma secondo dell'articolo 63, in quanto che il presidente del seggio ha a sua disposizione parecchi scrutatori che debbono contrassegnare col numero, le varie centinaia di schede e perciò, per evitare confusione o ripetizione, credo

che sia necessario aggiungere l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cesare Nava.

NAVA CESARE. Nel caso che si mantenga la disposizione del primo comma riguardante l'estrazione a sorte del numero progressivo della centinaia di buste chiedo che invece di: *non che*, per evitare equivoci, si dica: *estrae parimenti a sorte*.

Ho detto quando si voglia mantenere la disposizione, perchè per mio conto la credo inutile; essa mi pare una garanzia superflua, dal momento che le buste una volta autenticate, vengono tutte messe insieme in un'urna ed estratte a sorte. E fa notare che il fare estrarre a sorte il numero delle centinaia può far nascere inconvenienti.

Se vi sono ottocento elettori vi sono 800 schede che debbono essere autenticate, e che dovranno essere assegnate a sorte ai vari scrutatori, centinaia per centinaia. Ne toccheranno a mo' d'esempio, duecento per ciascuno.

Ora accadrà che, chi è rapido a mettere i numeri e la propria firma terminerà presto il suo lavoro, mentre un altro che sia più lento, impiegherà un tempo assai più lungo ed allora tutto l'ufficio si troverà alla mercè di questo scrutatore, e dovrà aspettare che abbia compiuto l'autenticazione di tutte le schede. Credo perciò opportuno di lasciare più ampia libertà al presidente di distribuire come meglio creda le schede, consegnandone, non so, 300 a chi sia molto rapido e soltanto una cinquantina a chi proceda invece più lentamente. Quando poi le schede sono tutte autenticate, si mettono nell'urna confusamente e perciò non vi può essere pericolo di qualsiasi frode.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTOLINI, relatore. Poichè sono stati sollevati dei dubbi, credo necessario qualche chiarimento. La legge vigente stabilisce che sia estratto a sorte il nome di un solo scrutatore, il quale deve autenticare tutte le schede.

Io ho pensato che era opportuno approfittare della presenza nell'ufficio di parecchi scrutatori per dividere fra di loro l'autenticazione delle schede, poichè il lavoro fatto da tre o quattro persone necessariamente riesce più rapido di quello fatto da una sola. Ma, allo scopo di conservare la garanzia offerta dalla legge attuale con l'estrazione preventiva a sorte ho proposto di estrarre a sorte i numeri corrispondenti

alle varie centinaia di buste, che ciascuno degli scrutatori deve autenticare.

Ad evitare poi il pericolo, al quale accennava l'onorevole Nava, che vi sia qualche scrutatore troppo tardo nello scrivere, si stabilisce che le schede siano autenticate non da tutti gli scrutatori ma dai scrutatori a ciò designati dal presidente.

Osservo ancora che il presidente ha anche la facoltà, nel caso che lo scrutatore procedesse troppo lentamente nell'autenticazione, di sostituirlo col vice-presidente, perchè un articolo della legge presente stabilisce che in qualsiasi delle funzioni affidate ad uno degli scrutatori, questo possa essere sostituito dal vice-presidente. Pertanto le preoccupazioni degli onorevoli De Cesare e Nava non hanno motivo di sussistere.

Per togliere poi l'oscurità, della quale si preoccupa l'onorevole Nava, non ho difficoltà di accettare la sua proposta ossia che nel primo comma dell'articolo alla parola « nonchè » si sostituisca « ed estrae parimenti a sorte il numero », ecc.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole De Cesare?

BERTOLINI, relatore. Dopo le spiegazioni, che ho date, spero che l'onorevole De Cesare si sarà persuaso essere inutile modificare la dizione dell'articolo. Aggiungo che, siccome il Ministero dovrà compilare i moduli dei verbali, in essi sarà specificamente indicato come dovrà essere compiuta questa operazione, cosicchè non sarà possibile incertezza di interpretazione.

PRESIDENTE. Onorevole De Cesare, mantiene o ritira il suo emendamento?

DE CESARE. Dopo le spiegazioni dell'onorevole relatore, lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 63, con la modificazione accennata dall'onorevole Cesare Nava e fatta sua dall'onorevole relatore, cioè che nel primo comma alla parola « nonchè » si sostituiscano le altre « ed estrae parimenti a sorte ».

(È approvata).

Art. 64.

« Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

« Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di un candidato, che conosca

personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

« Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi deve presentare un altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 111.

« Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

« L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna sulla lista, di cui sopra.

« In caso di dissenso sull'accertamento dell'entità degli elettori decide il presidente a norma dell'articolo 67-ter.

« Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Caccialanza, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Omettere nel primo comma le parole: e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista ».

CACCIALANZA. Il mio emendamento ha uno scopo evidente, quello di sopprimere l'appello nominale degli elettori. Si capisce la ragione dell'appello nominale, quando vi è o vi può essere forte assembramento di votanti, per modo che diventi necessario di disciplinare l'ordine della votazione. Ma quando ciò non avviene, l'appello nominale finisce con l'essere un ingombro.

Con la nuova legge sarà meno facile che al mattino si trovino troppo numerosi gli elettori alle sezioni, perchè, non essendovi la necessità della conquista del seggio, come in passato, ma la preconstituzione dell'ufficio elettorale, gli elettori saranno scarsi. Andranno a votare coloro che avranno fretta di liberarsi da questa funzione per altri impegni che li chiamano altrove. Viceversa essi si troveranno davanti ad un appello

nominale che richiederà un tempo soverchio perchè le sezioni potranno essere costituite di 800 elettori e tale appello andrà molto in lungo giacchè bisognerà di mano in mano lasciare tempo agli elettori di votare per poter poi procedere nella chiamata degli altri elettori, in quanto che due soli elettori per volta possono votare, essendo due i tavoli. Ora questo ritardo danneggia grandemente lo svolgersi delle operazioni elettorali, perchè un elettore il quale arrivi appena dopo chiamato il suo nome o che sia per ordine alfabetico uno degli ultimi, dovrà perdere un tempo rilevantissimo per prender parte alla votazione.

E dico un tempo rilevantissimo, perchè l'articolo 67 del disegno di legge prevede persino che alle ore 13 non sia ancora ultimato il primo appello e in questo caso ammette che l'appello venga interrotto per dare luogo alla votazione libera. Il che lascia comprendere come lo stesso legislatore dia poca e scarsa importanza all'appello, scarsa importanza che d'altronde aveva anche in passato. Colle vecchie leggi gli appelli erano due, il secondo dei quali aveva luogo alle 13. Le leggi ora in vigore hanno abolito il secondo, lasciando il primo in vista dell'Assemblea elettorale che si formava per la composizione del seggio.

Nè si dica che vi è necessità di disciplinare la votazione; perchè allora gli appelli dovrebbero seguire continuamente l'uno all'altro sino al termine, e perchè in ogni modo la necessità di disciplinare la votazione sarebbe maggiore nelle ore avanzate della giornata, quando è più frequente il numero dei votanti.

Per queste ragioni, che mi sembrano evidenti, e soltanto allo scopo di sollecitare le operazioni elettorali ed il voto da parte degli elettori, i quali saranno molto più numerosi che non in passato, alle singole sezioni, io confido che il mio emendamento sarà accolto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cesare, il quale ha presentato i seguenti due emendamenti:

« Nel 1º comma dopo la parola: deputato, sopprimere il resto del comma, aggiungendo: gli elettori presenti votano secondo l'ordine d'iscrizione nelle liste, e senza interruzione quelli che sopraggiungono. Alle ore diciotto precise la votazione è chiusa, niun elettore è più ammesso a votare dopo tale ora o presente o sopraggiungendo ».

« Al secondo comma mutare quell'od in ed ».

DE CESARE. Questo è l'ultimo emendamento che io svolgerò, astenendomi per gli altri, prevedendo che andranno a subire la stessa sorte dei precedenti.

Ora questo mio emendamento mira a risolvere una questione abbastanza seria ed importante. Con esso si tende a far risparmiare il tempo che occorre per la chiamata che si fa degli elettori col primo appello, in modo che la votazione incomincerebbe per gli elettori che si trovano presenti nella sala e possono essere ammessi a votare anche indipendentemente dall'ordine d'iscrizione nella lista e si assegnerebbe un tempo maggiore per la votazione chiudendosi questa alle 18 anzichè alle 16.

Lascio considerare alla Commissione questo fatto: le operazioni elettorali cominciano alle ore otto del giorno in cui è indetta l'elezione. Le operazioni che si debbono compiere nel seggio, come quelle della numerazione delle schede, delle firme e bollo delle schede, ecc., importano un tempo abbastanza lungo, di modo che la votazione non può essere aperta che verso le nove, o le dieci di quel giorno.

Ora se al tempo lungo che s'impiega per tutte queste operazioni si aggiunge anche quello per fare un appello nominale inutile, è preferibile che gli elettori che si trovano presenti nella sala senza aspettare il loro turno votino guadagnando un po' di tempo, essendo quello assegnato già abbastanza ristretto.

Facendo l'ipotesi che intervengano alla votazione tutti gli ottocento elettori assegnati alla sezione, e calcolando l'impiego di un minuto per ciascun votante, avremo circa ottocento minuti, pari a più di tredici ore, mentre come sono redatti gli articoli 63 e 67, per compiere le operazioni suddette, occorrerebbero circa due ore, e non resterebbero che appena sei ore per effettuare la votazione, tempo insufficientissimo per compierla; e tutto ciò posto, che non avvengano incidenti per l'identificazione degli elettori, o di altra natura.

Eppoi trovo ingiusto che, chiudendosi per le sedici la votazione, non si lascino votare che solo quegli elettori che sono nella sala, impedendo ai sopraggiungenti elettori di esercitare il loro diritto; ma immaginiamo che la sala fosse angusta da non poter contenere che qualche centinaio di elettori, e questi già l'avessero occupata, tanto da

non poter dare posto ad altri che sopraggiungessero pochi minuti prima delle sedici, allora gli ultimi dovrebbero essere respinti, solo perchè, non potendo accedere alla sala, si fosse giunti all'ora della chiusura.

Ora, per riparare a siffatto sconcio, ho stimato di suggerire questo emendamento, sia guadagnando tempo colla soppressione dell'appello, sia protraendo la votazione sino alle diciotto; e mi auguro che la Commissione ed il ministro dell'interno vorranno accoglierlo, restando per l'effetto modificati gli articoli 63 e 67.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini; il quale, insieme con gli onorevoli Rondani e Quaglino, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, nell'intento di rafforzare i vincoli tra la nazione e i suoi cittadini emigranti, esprime il voto che il Governo esamini in quali forme si possa agevolare agli emigranti stessi la loro partecipazione alle elezioni generali politiche ».

CABRINI. Onorevoli colleghi, non mi nascondo che a prima vista l'agganciamento del mio ordine del giorno a quest'articolo 64 può richiamare alla memoria l'aneddoto su San Giuseppe, la confessione ed il confessionale. Tuttavia mi pare che un più attento esame della questione conduca a cogliere il rapporto che corre fra l'atto che il presente articolo del disegno di legge si propone di disciplinare, cioè la chiamata degli iscritti nelle liste, ed il doloroso stato di fatto per cui finora è stata interdetta e continuerà ad essere per parecchio tempo interdetta ancora la partecipazione di tanta parte degli iscritti all'esercizio effettivo del diritto di voto.

Dichiaro subito che non mi sono meravigliato nel non trovare nè nel disegno di legge presentato dall'onorevole Giolitti, nè negli emendamenti proposti dalla Commissione, alcuna disposizione intesa a risolvere, oggi come oggi, il grave problema.

Non me ne sono meravigliato, perchè, pur consentendo con altri colleghi nel desiderio di una più ampia riforma, tuttavia ho misurato tutto il valore delle considerazioni per cui Governo e Commissione non credettero di andare, oggi, oltre le linee del disegno di legge governativo.

Questo, però, m'aspettavo: di trovare, nelle relazioni che precedono il disegno di legge, soprattutto in quella della Commissione, di trovare una eco del movimento che intende a rendere più facile e larga la partecipazione

degli elettori che, al momento delle elezioni, si trovino all'estero. La quale questione parmi in quanto abbia la stessa importanza delle altre che concernono il suffragio femminile, la macchina per votare, le circoscrizioni elettorali e tutte quelle altre di cui il Governo e la Commissione hanno ritenuto conveniente di differire la soluzione. Mi pareva naturale che, nelle due relazioni, si dovesse far parola di questo argomento: perchè, con l'emigrazione, ci troviamo dinanzi non ad una manifestazione di eccezione, episodica della nostra vita nazionale; ma ad una manifestazione organica, caratteristica, della economia del nostro paese.

Questi sei milioni di nostri connazionali, sparsi e sparsi per tutti i continenti, costituiscono una tal massa di idee, di sentimenti e di interessi; questo flusso e riflusso, che interessa circa un altro milione di nostri connazionali, investe di sé tanta parte della vita del paese, che mi pareva e mi pare tuttora che la riforma potesse essere rinviata e anche combattuta, ma previo esame e confutazione.

L'emigrante, nella relazione dell'onorevole Bertolini, nel disegno di legge, negli emendamenti della Commissione, fa qualche apparizione. Per esempio, all'articolo 6, l'emigrante interviene per giustificare la formazione di uno speciale elenco di elettori; in un punto della relazione, esso ha suggerito all'onorevole Bertolini argomento per combattere i frequenti mutamenti delle circoscrizioni elettorali; ed a pagina 9 della relazione stessa, l'emigrante è lusingato e corteggiato dalle dichiarazioni del relatore il quale rileva tutta l'importanza del fenomeno, e conclude che « esso è venuto a determinare un vero rinnovamento di bisogni, di aspirazioni, di idee, di abitudini ».

Dopo di che l'emigrante è trattato come valesse meno di un qualsiasi votometro! Io affermo invece che al pericolo di una perdita secca di queste formidabili energie materiali e morali del nostro paese possa avviarsi mediante una serie di provvedimenti che valgano a rendere più agevole la partecipazione degli emigrati alle elezioni politiche. Quanti di noi hanno seguito l'esperimento della legge 28 dicembre 1902 — di quella piccola legge che dà facoltà alle Giunte provinciali amministrative di consentire ai comuni i quali sono contrassegnati da un forte esodo temporaneo di convocare il corpo elettorale nella stagione invernale, nella stagione del rimpatrio — sanno

come quella legge abbia dato benefici effetti: perchè centinaia di comuni, specialmente della Valle del Po, e della zona pedemontana settentrionale, hanno visto la loro vita sociale rinnovarsi, ed hanno posto in prima linea, con carattere di improrogabilità, la questione della cultura popolare; tanto le nostre masse che emigrano hanno sentito, all'estero, il bisogno di queste armi per la lotta per la vita.

Ora, qualunque provvidenza riuscisse a rendere più facile e più larga la partecipazione dei nostri emigrati alle urne, indubbiamente rinvigorebbe i vincoli fra la nostra emigrazione e la patria, interessando gli emigranti stessi, appassionandoli, più di quello che oggi non avvenga, alle vicende che si svolgono nel paese.

Io non mi dissimulo, onorevoli colleghi, le difficoltà della risoluzione del problema. So, per aver studiato l'argomento, e per aver seguito questa questione in molti congressi, convegni ed assemblee, conosco la molteplicità delle soluzioni ideate, quella del voto dato per lettera e l'altra del voto dato presso il Consolato; conosco le speciali norme che si imporrebbero per la nostra emigrazione analfabeta; tengo presente anche la necessità di distinguere provvedimenti da provvedimenti, o che si riferiscano alla nostra emigrazione transoceanica, o alla nostra emigrazione continentale.

Tutto questo ho dinanzi al mio pensiero e convengo che siamo di fronte ad una impresa non facilmente superabile, che siamo di fronte ad un problema che non sarebbe serio, nè decente dichiarare risolvibile con proposte foggiate all'ultimo momento.

Parmi però che il problema sia tale da rendere degna una azione di ricerca dei mezzi per realizzare nella miglior forma possibile questo desiderio. Anche perchè a conforto di questa tesi sta qualche cosa di più di quello che potrebbe parere la semplice simpatia di questo o quel deputato; a conforto di questa tesi, o meglio a conforto della necessità di questa ricerca, ormai noi abbiamo una quantità di manifestazioni.

I nostri emigranti, soprattutto gli emigranti temporanei e continentali, nella loro grande maggioranza vanno affermando e riaffermando questa loro aspirazione in innumerevoli Congressi; non solo, ma anche nelle sfere superiori, verso il potere esecutivo, è giunta nel 1908 e nel 1911 la parola pacata, ma fervida ad un tempo, del primo e del secondo Congresso degli Italiani all'estero;

non solo, ma quando quattro o cinque anni fa un Istituto di patronato volle indire un referendum fra le nostre personalità più spiccate della vita nazionale, per interrogarle e per averne il pensiero, intorno alla possibilità di dare a questi nostri emigranti il voto politico, noi abbiamo avuto parecchi ed autorevoli consensi. L'onorevole Luzzatti, per esempio, rispondeva che egli poneva il preciso problema in questi termini: « Agli emigranti che non possono ritornare in Italia nel periodo elettorale e restano in uno Stato di Europa, sia agevolata la facoltà di votare e di mandare per mezzo del console autenticatore la scheda al seggio centrale del loro collegio, ovvero con altro metodo che una fruttuosa controversia determinerà ». Monsignor Bonomelli rispondeva riconoscendo la bontà della iniziativa ed affermando « essere troppo giusto adoperarci perchè questi nostri poveri emigranti esercitino il loro diritto di cittadini »; e due nostri colleghi che oggi fanno parte del Gabinetto, gli onorevoli Sacchi e Credaro, rispondevano, il primo: « Nei limiti che mi sono indicati, per quei cittadini che al momento in cui sono convocati i collegi politici non sono in grado di rimpatriare, io sarei disposto ad apportare opportune modificazioni alla legge elettorale »; e l'onorevole Credaro rispondeva: « La mia opinione è per il sì, incondizionatamente ».

E qualche elemento per una soluzione concreta noi lo troviamo già nell'interessante documento che ha accompagnato il suo disegno di legge, onorevole Giolitti.

Noi sappiamo, ed emerge da tal documento, che già alcuni paesi hanno o il voto agli emigranti o qualche cosa che vi si avvicina: sappiamo di paesi come la Finlandia e la Svizzera dove i cittadini, hanno diritto di dare il voto, anche residendo fuori della loro circoscrizione. Ed abbiamo anche uno Stato, la Norvegia, che autorizza i propri emigranti a dare il loro voto anche se si trovano fuori dei confini della patria.

Ripeto: è lungi da me l'intenzione di affermare che il problema si possa facilmente risolvere. Io non offro e non chiedo improvvisazioni. Dico soltanto questo: che parmi la ricerca possa essere coscienziosamente, onestamente fatta.

Col mio ordine del giorno, firmato pure dal collega Rondani e dal collega Quaglino, col mio ordine del giorno che so essere consentito anche da colleghi di altre parti della Camera, noi semplicemente doman-

diamo al Governo, che voglia a tempo opportuno, avviare le ricerche e compiere gli studi necessari per vedere se ed in qual forma il problema possa essere risoluto.

Onorevole Giolitti, accettando questo semplice ed onesto invito, ella continuerà ad ispirarsi al principio scolpito nella sua relazione e che è la base del suo progetto di legge: « Il diritto elettorale è l'esercizio di una funzione sociale per la selezione dei migliori ».

Onorevole Giolitti, ella sa che l'emigrazione agisce proprio in questo senso, perchè l'emigrante di solito rappresenta una forza già selezionata sul resto del paese. Accettandolo ella recherà inoltre un notevole contributo al fine che si propone di raggiungere il disegno di legge: di aumentare cioè l'influenza delle nostre classi lavoratrici sopra il potere legislativo. Il quale deve dar leggi e seguire indirizzi politici non soltanto per i lavoratori che restano in patria, ma anche per coloro che senza loro volontà il lavoro ed il pane sono costretti a domandarlo oltre i confini della patria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morpurgo.

MORPURGO. Le parole testè pronunziate dal collega Cabrini non sono soltanto l'espressione del vivo desiderio dell'una piuttosto che dell'altra parte della Camera; ma rispecchiano una aspirazione sentita, vivissima della classe degli emigranti.

Io ho l'onore di appartenere ad una provincia la quale dà larghissima emigrazione, e ho ricevuto in questi giorni numerosi telegrammi dalle associazioni che in provincia di Udine si interessano con tanto amore al fenomeno della emigrazione e al vantaggio degli emigranti. Or bene queste associazioni tutte fanno voti perchè si trovi modo di concedere il voto nelle elezioni generali politiche agli emigranti.

Io non mi dissimulo le difficoltà alle quali si va incontro, ma vista la simpatia dell'argomento e le aspirazioni di quei nostri fratelli, mi permetto di unire la mia modesta voce a quella dell'onorevole Cabrini, anche in nome di alcuni colleghi che con me della emigrazione e degli emigranti si occupano, affinchè il Governo voglia arrivare al modo di far ottenere il voto ai nostri emigranti. E confido che si vorrà dare, quanto meno, la promessa di studiare l'importante problema.

DANEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO. Ho chiesto la parola non soltanto per aderire, perchè ormai sarebbe superfluo, all'ordine del giorno dell'amico Cabrini, o, anche meglio, all'ordine di idee che glielo ha ispirato, ma per allargare, se è possibile, anche il campo degli studi da lui proposti.

Noi siamo attualmente in una condizione che nessun'altra nazione europea ha di fronte alla propria emigrazione. Mentre le altre nazioni europee, ricche di emigrazione, alla cui testa è l'Inghilterra, se non per numero, per importanza economica ed intellettuale, con la propria larghissima emigrazione invadono principalmente colonie di dominio diretto, noi abbiamo questo campo di dominio diretto (pur recentemente allargato) in misura talmente limitata che nè ora nè per l'avvenire non potrà certo su di esso principalmente svolgersi il fenomeno della nostra numerosa emigrazione, che domina come fatto sociale e politico, tutto il nostro movimento di espansione economica.

Essendo necessariamente limitato questo campo di dominio diretto, hanno per noi un'importanza suprema ed eccezionale quelle che sono veramente grandi colonie libere, le nostre colonie specialmente delle due Americhe. E le nostre grandi colonie libere hanno dato segni di tale maturità di senno anche all'estero nella grande massa della emigrazione stessa, ed hanno dimostrato di avere tale influenza sullo sviluppo della fortuna nazionale, che la stessa relazione della Commissione incaricata di studiare le condizioni dei contadini delle provincie meridionali ha apertamente proclamato come alla emigrazione più che a qualunque iniziativa od opera di Governi sia specialmente dovuto il lievito di una trasformazione economica, intellettuale, sociale che oramai ha già superato i primi e più difficili gradini e si avvia ad una maggior espansione, ad un più largo svolgimento, con singolare rapidità.

Sono le rimesse degli emigrati, i capitali e l'esperienza dei rimpatriati che trasformano terre, industrie, costumi in molte provincie, e non ostante dolorosi e non lievi inconvenienti, l'emigrazione è forse la molla più efficace della rinnovazione di molta parte del nostro paese.

In questo stato di cose il desiderare che questi emigranti sieno sempre meglio collegati come cittadini alla patria, di voler dar modo a loro di influire sui destini politici e sulla rappresentanza politica del proprio

paese è domandare cosa che appare di alta opportunità e di sicuro vantaggio nazionale. Ma è possibile, è facile il dar loro modo di concorrere normalmente alle elezioni politiche? Ed è mezzo efficace?

Io non mi dissimulo, come non se lo è dissimulato l'onorevole Cabrini, la quasi impossibilità, almeno con gli organismi attuali, che questi nostri concittadini sparsi a milioni, specialmente nelle lontane Americhe, possano effettivamente partecipare, col voto per lettera o per dichiarazione al console, alla votazione politica nei rispettivi collegi. La cosa sarebbe quasi impossibile dal momento che le candidature, anche quelle ufficialmente proclamate a tempo debito, si affermano a pochi giorni di distanza dal voto. Il voto degli emigranti dovrebbe essere dato prima della loro proclamazione per poter giungere in tempo in Italia perchè se ne tenga conto nello spoglio delle schede del rispettivo collegio, nè potrebbe poi questo spoglio ritardarsi di parecchie settimane (e si dovrebbe farlo evidentemente per tutti i collegi); sicchè si dimostra assolutamente non pratica tale partecipazione.

Quanto al voto dato per lettera, esso avrebbe all'incirca gli stessi inconvenienti. Quindi s'impone un più largo e più alto studio del problema. Io credo che se anche forse, sotto molti aspetti, possa apparire non risolvibile in un prossimo domani, noi dovremo evidentemente risolvere fra qualche anno il problema di concedere che le colonie di dominio diretto abbiano, nominato dai cittadini italiani, il loro rappresentante politico. L'ha fatto da molto tempo la Francia con l'Algeria; lo fecero o mediante Parlamenti speciali o in altre forme, tutte le nazioni che hanno colonie di diretto dominio: quando nell'Africa italiana abbia stabile stanza qualche centinaio di migliaia di cittadini, lo dovremo fare anche noi. Ripeto che è un problema non dell'oggi ma di un domani abbastanza prossimo. E quindi mentre questi studi si dovranno presto iniziare, sarà bene fin d'ora iniziare pure lo studio se non sia opportuno, erempio forse nuovo, ma non cattivo certo, concedere ai nostri emigranti, sparsi in così larga misura in lontane colonie libere, anche una speciale, sia pure limitatissima, rappresentanza politica.

Solo ciò facendo noi manterremo legata anche politicamente alla patria l'emigrazione: solo così i nostri emigranti potreb-

bero sempre sentirsi veramente cittadini e partecipi della politica italiana.

Potrà ciò avvenire con la nomina di otto o dieci deputati al Parlamento nazionale, rappresentanti delle grandi agglomerazioni oltre confine, per i quali l'elezione potrebbe svolgersi anche presso i lontani Consolati. Certo possono essere gravi gli ostacoli anche internazionali a tale elezione e forse sarà più opportuno costituire una specie di Consulta politica, di Consiglio elettivo della emigrazione presso il Ministero degli affari esteri che porti in patria i voti e la voce viva delle necessità dei nostri emigranti. Comunque sia, è evidente che per quanto si riferisce alle scuole, ai rapporti di cittadinanza, ai trattati di lavoro e commercio, alle leggi per la emigrazione e molti altri gravi argomenti, l'interesse speciale e la larga sorgente di nuove idee e di proposte pratiche che potrebbe portare il concorso degli eletti di oltre confine ed oltre mare, sarebbero davvero elementi preziosi anche per il Parlamento.

Ed i nostri emigranti meriterebbero tale onore, anche perchè non vi ha fortuna o sventura della Patria che non abbia eco larghissima oltre i monti e oltre i mari e che non trovi pronti all'entusiasmo e al concorso gli animi così come le borse dei nostri emigrati.

Io non chiedo al Governo un impegno. So bene che oggi sarebbe prematura qualsiasi dichiarazione impegnativa in un senso o nell'altro; ma il problema è così alto ed è così complesso che non è domandar troppo il chiedere che fin d'ora si inizino gli studi per una soluzione dalla quale in avvenire il Paese potrà trarre grandi vantaggi morali e materiali.

Quindi, aderendo come ad una opportuna dimostrazione, all'ordine del giorno dell'onorevole Cabrini e portandogli l'appoggio vivissimo e cordiale nostro per significare che da ogni parte della Camera, quando si parla di certi problemi è pari l'interessamento ed è ugualmente caldo l'entusiasmo, credo che sia bene richiamare il Governo a considerare intiero questo problema. Ed io auguro che un giorno la sua soluzione possa rispondere ai sentimenti dell'anima nazionale che abbraccia tutti gli italiani, quelli che lavorano in Patria e quelli che, portando la mente e le braccia oltre confine, hanno lasciato in Patria il loro cuore, vi riportano poi il risultato dei loro sforzi e del loro lavoro, e mantenendo spiegata la nostra bandiera

anche oltre l'Oceano costituiscono la maggiore manifestazione delle inesauribili forze economiche e morali della razza italiana. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

SONNINO SIDNEY. Mi si permetta di far sentire una nota un poco diversa. Io vorrei pregare il Governo di ponderare bene la sua risposta prima di prendere qualsiasi impegno riguardo alla rappresentanza degli emigranti.

Agli articoli 6 e 48 io levai la voce in favore degli emigranti temporanei, trovando che non si era giusti verso coloro che tornavano e potevano vedersi sbalzati da una sezione ad un'altra ripartiti per ordine alfabetico, invece di ritrovarsi nell'ambiente nel quale sarebbe stato facile a loro farsi riconoscere per votare. Nessuno mi appoggiò e l'articolo passo come era. Forse, se l'onorevole Cabrini fosse stato presente, avrebbe potuto, con l'amore che mette alle cose degli emigranti, impedire un danno che per alcuni di loro può essere grave.

La proposta fatta or ora dall'onorevole Cabrini va contro tutti i principi proclamati fin qui dall'onorevole relatore. Si è escluso il voto perfino di quarantamila e più cittadini, che per forza sono mandati a fare i presidenti e i vicepresidenti o i segretari fuori dei loro collegi, col dire che non si poteva ammettere mai al voto chi non fosse presente nell'aula; e poi si vorrebbe ammettere alla votazione chi sta fuori del Regno! Come si garantirebbe la segretezza del voto?

Pensate inoltre che la emigrazione aumenta continuamente; ora si tratta di cinque milioni, ma domani potrà trattarsi di dieci. Una decisione importante di politica italiana dovrebbe dipendere dunque dal parere di gente, bravissima senza dubbio, ma che vede le cose da altri e ben diversi punti di vista, ed è soggetta a ben altre influenze? Chi sta nell'Argentina non può essere scervo dell'influenza dell'ambiente argentino nel considerare qualunque questione, anche di interesse italiano.

Si dice: chi curerà gli interessi degli emigrati? Per curare i loro interessi basteranno tutti gli emigrati che tornano, ed anche quelli che intendono emigrare ma non sono ancora partiti. Il 40 per cento della emigrazione permanente o transoceanica torna in patria e questo basta per assicurare l'interessamento del Governo a tutte le questioni che riguardano simile emigrazione.

Quanto agli emigranti temporanei aiu-

tateli perchè possano votare liberamente al loro ritorno, e vedrete che si faranno valere, tanto più che la maggior parte delle elezioni generali avvengono d'autunno, quando gli emigranti non sono ancora partiti. Io, torno a ripeterlo, prego il Governo di andare adagio a prendere impegni, perchè ogni impegno, anche se incerto e indeterminato, lega l'avvenire.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'onorevole Cabrini ha detto che gli rinerescera che io non avessi trattato queste quistioni nella relazione, con la quale ho presentato il disegno di legge.

Io ho una grandissima ripugnanza a trattare le quistioni, delle quali non vedo una soluzione nè affermativa, nè negativa; e questo era il caso. Riguardo agli emigranti, ciò che abbiamo fatto con la legge è di inscrivere d'ufficio nelle liste senza domanda, mentre sono all'estero, in modo che, quando ritornano, trovino il loro posto e possano votare.

L'onorevole Sonnino ha detto che abbiamo arrecato loro un grave danno, perchè li facciamo votare per ordine alfabetico, anzichè per ordine di sezione. Il danno consiste nel farli votare, nello stesso comune, in una sezione piuttosto che in un'altra. Ora, chi viene dall'Argentina per esercitare il diritto elettorale, farà ancora quei 500 metri che separano una sezione dall'altra...

SONNINO SIDNEY. In montagna saranno cinque chilometri. (*Commenti*).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Sia pure cinque chilometri! Faranno una passeggiata di salute! (*Si ride*).

Riconosco che gli emigranti costituiscono una grande forza per l'Italia, ma credo che sia molto difficile trovare una forma qualunque per ottenere che, mentre sono all'estero, possano esprimere il voto politico in Italia.

Intanto, come osservava giustamente l'onorevole Sonnino, molti di questi emigranti, assenti da lungo tempo, non avendo partecipato in alcun modo alla discussione delle quistioni che agitano il nostro Paese, non conoscendo i candidati in lotta, non sono in condizione di potere esprimere un giudizio coscienzioso, serio, ispirato agli interessi veri del Paese, interessi che alcuni di essi ormai non conoscono più. E

quindi comprendo la distinzione che lo stesso onorevole Cabrini ammetteva doversi fare, tra gli emigranti che sono andati all'estero con l'intenzione di restarvi, e quelli che essendo per poco tempo assenti dall'Italia, sono più in grado di esprimere un voto coscienzioso sulle nostre quistioni interne.

L'onorevole Daneo va molto più in là. Egli si immagina...

DANEO. Ipotesi di studio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sì, di studio, anche a lunga scadenza, questo lo comprendo. (*Si ride*)

Ma è sempre bene trattare anche tale quistione.

Egli prevede già il giorno in cui nelle Colonie italiane potremo fare ciò che ha fatto la Francia nell'Algeria: avere dei rappresentanti. Ma questo è avvenuto dopo 80 anni, e, da questo punto di vista, possiamo lasciare la risoluzione della quistione ai nostri successori, perchè gli elementi di un voto politico nelle nostre Colonie non riesco ancora a vederli.

L'onorevole Daneo soggiungeva: in quegli Stati esteri dove c'è un gran numero di italiani, diamo loro facoltà di mandare un deputato. Ma come si potrebbe organizzare un'elezione politica, con tutte le garanzie per la sincerità del voto in paesi, dove non possiamo esercitare nessuna forma di autorità? È questa una difficoltà che io ritengo assolutamente insuperabile, perchè nessuno Stato ci permetterà di andare nel suo territorio ad organizzare un atto politico.

Riconosco che il problema va studiato, in primo luogo quanto alla classificazione di emigranti, occupandoci specialmente di coloro che sono da poco tempo assenti dall'Italia, e che si presume abbiano intenzione di ritornarvi presto.

Ma anche qui si oppongono difficoltà grandissime a fare qualche cosa di positivo; perchè, a mio avviso, il voto per delegazione, mandato dall'estero, non presenta nessuna garanzia. È troppo facile comprare il voto di uno, metterlo in una busta e spedirlo in Italia!

La votazione fatta davanti ai consoli, non so che garanzie presenterebbe; oltre che non in tutti i luoghi, dove abbiamo emigranti anche in numero considerevole, esiste un Consolato italiano. Molti di questi Consolati sono in mano di agenti stranieri.

Ad ogni modo, se l'onorevole Cabrini consente a convertire il suo ordine del giorno nella raccomandazione di esaminare il problema, l'accetto, e l'accetto con tutta la buona volontà di esaminarlo seriamente. Ma ritengo pericolosa la votazione di un ordine del giorno, che costituirebbe fin da ora un impegno formale di risolvere la quistione, anche perchè mancano gli elementi per giudicare se ed in qual modo sia possibile giungere ad una conclusione.

Approvare un ordine del giorno con la convinzione che non vi è la possibilità di una soluzione molto prossima, non sarebbe confacente alla serietà della Camera.

Prego quindi l'onorevole Cabrini di accontentarsi di queste mie dichiarazioni, e di convertire il suo ordine del giorno in una raccomandazione, che io accollo ben volentieri come argomento di studio, ma con tutte le riserve che ho espresse finora.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTOLINI, *relatore*. La Commissione è dispiacente di non potere accettare gli emendamenti degli onorevoli Caccialanza e De Cesare intesi alla soppressione dell'appello.

La Commissione crede che l'appello sia assolutamente necessario perchè la votazione nelle prime ore segua con qualche ordine. Del resto, proponendo la soppressione dell'appello, l'onorevole De Cesare non ha altro saputo immaginare se non che gli elettori votino secondo l'ordine dell'iscrizione della lista.

Ma che cosa sia questo di diverso dall'appello, non so concepire. Per conseguenza prego la Camera di non accettare gli emendamenti degli onorevoli Caccialanza e De Cesare relativi alla soppressione dell'appello, nè l'emendamento dell'onorevole De Cesare relativo alla sostituzione, nel secondo comma dell'articolo di cui si discute, di un *ed* ad un *od*, in quanto ciò porterebbe una inutile complicazione.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole De Cesare?

DE CESARE. Debbo dichiarare che io non ho detto solo di abolire l'appello, ma ho aggiunto che la chiusura della votazione debba avvenire alle sei pomeridiane e non alle quattro, e ciò almeno per dar tempo un po' più lungo agli elettori di potere votare; g'inconvenienti li rileverete all'attuazione della legge in discussione, specialmente per le sezioni di ottocento elettori.

Ad ogni modo ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Caccialanza?

CACCIALANZA. Per quanto persuaso della bontà della mia proposta, pure non insisto nell'emendamento presentato.

PRESIDENTE. L'onorevole Cabrini insiste nel suo ordine del giorno?

CABRINI. Poichè col mio ordine del giorno non chiedo, come dichiarai e come del resto emergeva dall'ordine del giorno stesso, una decisione, un atto da compiersi in questa discussione, così non ho nessuna difficoltà a convertirlo in raccomandazione... non ignorando però affatto la sinonimia di queste due parole, nel vocabolario parlamentare: raccomandazione e seppellimento. (*ilarità — Commenti*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 64.

(*È approvato*).

Art. 64-bis.

« Agli effetti dell'ultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

« Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore.

« La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del comune dove l'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

« L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

« Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'articolo 111 ».

(*È approvato*).

Art. 64-ter.

« In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il

nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

« Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere ».

(*È approvato*).

Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole De Vito, lo invito a giurare.

(*Legge la formula*).

DE VITO. Giuro.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, ministro della guerra. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge: Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra.

Sarà stampato e distribuito e trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Invito l'onorevole Negri De Salvi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

NEGRI DE SALVI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina (905).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla riforma elettorale.

PRESIDENTE. Veniamo all'articolo 65.

« Riconosciuta l'indennità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi, che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta.

« È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori la scheda del rispettivo candidato: il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

« L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri 12 in larghezza per centimetri 12 in altezza, in conformità al modello allegato B, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia può in una linea immediatamente inferiore essere stampata la sua paternità.

« Prima di abbandonare il tavolo l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma, ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

« Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

« Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

« Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire cento ».

Al secondo comma la Commissione e il Governo propongono che invece di dire: « la scheda del rispettivo candidato » si dica: « una o più schede ».

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. D'accordo col Governo la Commissione propone altresì che alla fine del primo comma dopo le parole: « sia uguale a quello portato dalla busta » si aggiungano le seguenti: « Il presidente

avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino, che ha presentato il seguente emendamento:

« Al comma terzo, invece delle parole: sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia può in una linea immediatamente inferiore essere stampata la sua paternità, dire: sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero oppure scritto il nome ed il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia può in una linea immediatamente inferiore essere aggiunta la paternità ».

SONNINO SIDNEY. Prima di svolgere questo emendamento, vorrei fare una breve osservazione a proposito dell'aggiunta presentata in questo momento dalla Commissione d'accordo col Governo: in fine del primo comma, oltre prescrivere al Presidente di avvertire l'elettore di mettere la scheda nella busta, vorrei che si aggiungesse, trattandosi di elettori poco pratici di buste, di avvertire anche l'elettore di chiudere la busta.

A proposito di chiusura di buste, nel quarto comma, dove si dice: « Egli poscia la consegna al presidente che constatata la chiusura della busta stessa... » si potrebbe invece della parola *constatata* usare la parola *assicurata* la chiusura...; non per questione di purezza di lingua, ma perchè non si tolga con questo che se il presidente ha sul tavolo una spugna imbevuta d'acqua egli possa lì per lì, qualora lo creda, chiudere egli stesso la busta senza rimandare nella cabina l'elettore che può anche non capire facilmente quale è l'operazione che deve eseguire, e senza perciò perdere un tempo prezioso, specialmente in talune sezioni dove gli elettori sono numerosi e molti di essi analfabeti e quindi poco pratici di operazioni di cancelleria.

E vengo ora all'emendamento di cui testè si è data lettura.

Dove non vi è una chiara ed evidente ragione di correttezza e di verità, è meglio non moltiplicare le imposizioni e i divieti di forma per parte della legge; non tutto quello che ci può parere desiderabile e comodo può venire legislativamente prescritto, nè giova vietare ogni atto di libertà dei cit-

tadini per la semplice ragione che a noi non piace.

Dove potete, senza pericolo di inganno o di violenza, lasciare che l'elettore si regoli come vuole quanto al portare o meno la scheda con sè quando entra nella sala della votazione, e quanto all'adoperare una scheda stampata o scritta, e magari allo scriverla lì per lì nella stessa sala oppure allo scriverla prima, non vi è ragione per limitarne la libertà; e basta restringersi a quelle provvidenze che garantiscono che la libertà che gli vuol lasciare la legge non gli venga per avventura sequestrata da terzi.

Porti l'elettore la scheda come vuole, stampata o scritta, oppure la scriva nella sala stessa di votazione se non l'ha preparata prima, o se quella che ha portata con sè non lo soddisfa. Lasciamo libero tutto questo, come libero è oggi nelle elezioni amministrative.

E per meglio garantire questa maggiore libertà curiamo che l'elettore trovi nella sala il mezzo di poter avere la scelta tra le schede dei diversi candidati, e vi trovi magari quanto possa occorrere per scrivere.

Il punto essenziale è di determinare che sono nulle le schede che portino qualunque segno che possa ritenersi destinato a far riconoscere il votante, ed inoltre, visto che abbiamo adottato il sistema delle buste, che è parimenti nulla ogni scheda dove il nome votato non possa leggersi col solo strappo della parte staccabile della busta.

Queste sono le condizioni essenziali e necessarie del sistema ingegnoso che ha adottato la Commissione e che ha accettato il Governo.

Ma contentiamoci di queste, e non moltiplichiamo altre prescrizioni e divieti e nullità non necessarie, e qui il non necessario diventa non solo inutile, ma anche pericoloso e nocivo.

Vengo ad un altro punto, al quale fu già accennato a proposito dell'articolo 51. Spero che il Governo e la Commissione vogliano accogliere la proposta dell'onorevole Luciani, mediante la quale dovrebbe essere il presidente a consegnare le schede delle varie candidature all'elettore che si presenta.

La Commissione, coll'ultima sua proposta, ha creduto di parare sufficientemente a qualunque difficoltà, ammettendo che i rappresentanti dei candidati diano all'elettore parecchie schede invece di una. Si capisce la ragione. È per evitare che a qualcheduno venga imposto di presentare alla

sua uscita dalla sala le schede che non ha adoperato.

Ma contro questo pericolo è facile parare con l'ammettere le proposte riunite dell'onorevole Luciani e dell'onorevole Turco, praticando cioè nelle cabine degli spiragli, dai quali i rappresentanti dei candidati possano introdurre delle schede senza entrare nelle cabine stesse.

Così l'elettore troverà sempre, volta a volta, un numero sufficiente di schede tra le quali scegliere.

Ma allora, direte voi, perchè insistete affinché le schede le consegni il presidente e non i rappresentanti? Perchè avete votato un articolo in cui si ammette che il presidente, in certi casi, può metter fuori della sala i rappresentanti di un candidato. Ed allora quando il rappresentante di un candidato non ci sia, le schede sue chi le darà? Potreste dire che, in questo solo caso, le darà il presidente; ma ciò presenterebbe gravi inconvenienti, perchè potrebbe ritenersi che le schede date dal presidente abbiano maggiore importanza di quelle date dai rappresentanti.

Il presidente, anzichè i rappresentanti dei candidati, porgano ad ogni elettore, insieme con la busta, un pacco contenente le varie schede dei candidati che hanno presentata la scheda-tipo (e questo sarà un incentivo di più perchè il candidato faccia tale presentazione). L'elettore troverà inoltre schede consimili nella cabina dove vota (emendamento Turco), avendo cura i rappresentanti dei candidati di tenerne fornite le cassette.

L'elettore rimane sempre libero di mettere nella busta quella scheda che vuole, magari scritta prima o scritta lì per lì; e poi torna a riconsegnare la busta al presidente.

Questi si accerti che la busta sia chiusa, e occorrendo completi questa chiusura passando sulla gomma una spugnetta bagnata; quindi, verifichi che la busta sia quella identica da lui consegnata all'elettore; e poi getti la busta stessa nell'urna.

Ove si volesse assicurarsi contro tutti i pericoli descritti dall'onorevole Pantano di successive possibili manomissioni delle buste, dopo le ore 23 e prima del loro invio all'Ufficio centrale, si potrebbe anche far apporre dal presidente ad ogni busta chiusa, prima della sua introduzione nell'urna, un timbro a forellini, o un timbro a cucitura, di modo che non sia possibile senza stracciare la busta toglierne più la scheda. Sug-

gerisco ciò, per le discussioni dell'avvenire, ma non propongo nulla, per non moltiplicare le complicazioni, che già sono troppe.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cornaggia.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani, il quale ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Aggiungere nel primo comma, dopo le parole: e la consegna, le seguenti: insieme ad un esemplare della scheda presentata da ciascun candidato che si sia valso del diritto di cui nell'articolo 52 quinquies...* »

« *Dopo il secondo comma aggiungere:*

« Un esemplare della scheda presentata da ciascun candidato dovrà dal presidente essere consegnata ad ogni elettore, insieme alla busta destinata ad accogliere il suo voto. A tale scopo il candidato, direttamente o per mezzo del rappresentante designato, avrà cura di fornire l'ufficio del numero necessario di schede. Il rappresentante potrà pure curare che restino sempre forniti di schede i tavoli delle cabine nelle quali gli elettori esplicheranno il loro diritto di voto ».

« *Sostituire nel terzo comma, alle parole: una scheda, le seguenti: una delle schede consegnategli dal presidente od altra* »

LUCIANI. Spiegherò assai brevemente il concetto informatore del mio emendamento, che ha avuto la fortuna del suffragio anticipato di parecchi autorevoli colleghi.

Le maggiori difficoltà che si presentano, quando si estende il diritto di voto a cinque o sei milioni di analfabeti, sono due: la prima è quella che riguarda il discernimento: che, cioè, l'elettore possa in certo modo esercitare il controllo sul proprio atto per assicurarsi che egli vota effettivamente per la persona che presceglie; la seconda riguarda la libertà del voto.

Per quello che si riferisce al discernimento, la Commissione ha accettato un emendamento che io ho votato con entusiasmo, secondo il quale è permesso di aggiungere nella scheda al nome del candidato alcuni segni caratteristici. Se l'elettore è analfabeta, non leggerà il nome, ma vedrà il segno e si assicurerà in questo modo che egli vota per la persona per la quale vuole votare.

Più difficile assai è la questione della li-

bertà. Secondo il primitivo progetto formulato dalla Commissione, non era ammesso altro strumento di voto che la scheda che l'elettore portava con sé dal di fuori. L'elettore quindi doveva entrare nella sala munito della scheda per la votazione. Se egli avesse dimenticato questa scheda, o gli fosse stata sottratta, o per una qualsiasi ragione non se la trovasse in tasca, era messo nella condizione di non saper con che cosa votare. Fu per ovviare a questo inconveniente ed a qualche altro di cui mi occuperò fra un momento, che io presentai l'emendamento, il quale prescrive che la dichiarazione della candidatura valga non soltanto per nominare il rappresentante presso il seggio, ma anche per depositare presso la presidenza il numero di schede necessarie, affinché il presidente, insieme con la busta, possa consegnare all'elettore un esemplare della scheda di ciascun candidato.

Dopo la presentazione di questo emendamento, la Commissione, nell'ultima edizione dell'articolo 65, introdusse la disposizione, per la quale ai rappresentanti dei candidati sarebbe data la facoltà di consegnare all'elettore la scheda del rispettivo candidato.

E poichè la Commissione si accorse in seguito che con questo non avrebbe eliminato il controllo, ha dato al rappresentante del candidato la facoltà di consegnare all'elettore non soltanto una, ma anche più schede.

Ciò, secondo il suo concetto, permetterà all'elettore sottoposto a pressioni o ad intimidazioni di sfuggire al controllo, riportando a chi gli imponesse il ritorno della scheda consegnatagli anche quella del candidato per il quale ha votato.

Ma con questo credo che la Commissione non abbia ovviato a quello che è il più grave degli inconvenienti: che, cioè, l'elettore sia costretto a valersi della scheda che ha con sé, rifiutando tutte le altre che gli vengono offerte nella sala. Perchè non credo che si possa obbligare l'elettore ad accettare le schede dai rappresentanti dei candidati.

Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che i rappresentanti dei candidati non costituiscono un elemento essenziale del seggio. I rappresentanti dei candidati possono esserci e non esserci.

Possono non esserci perchè può non essere stata fatta la dichiarazione della candidatura. Possono mancare anche perchè

il presidente, nell'interesse dell'ordine pubblico, abbia prescritto il loro allontanamento. Possono mancare infine perchè il candidato non sia riuscito a trovare chi si assuma il difficile e non gradito compito di rappresentarlo in una sezione nella quale la grande maggioranza degli elettori non gli sia favorevole.

Ed in questo caso il rimedio proposto dalla Commissione non avrebbe alcun valore.

D'altronde osservo che la consegna da parte del presidente è una garanzia della quale tutti i partiti e tutti i candidati dovrebbero essere paghi.

Per queste ragioni io ritengo che il mio emendamento sia un complemento opportuno per assicurare in modo serio la libertà di voto.

Ed in questo mi conforta un'altra considerazione la quale viene obbiettata da coloro che combattono il sistema della scheda, che, invece, come già dissi l'altro giorno, mi pare per diversi riguardi accettabile.

Si osserva con fondamento che l'avversario d'un candidato può far architettare l'annullamento di una parte notevole di voti che si darebbero al suo competitore, distribuendo largamente le schede portanti bensì il suo nome, ma d'una dimensione superiore a quella prescritta. Chi ricorrerà a questo espediente, sarà assolutamente sicuro che l'elettore il quale voglia valersi di tali schede non potrà che dare un voto nullo: perchè o non riuscirà ad introdurla nella busta, o riuscirà ad introdurla soltanto col piegarla; e, nell'un caso e nell'altro, il voto sarebbe nullo. Quindi, una ragione di più per prescrivere che il presidente segni le schede.

La seconda parte del mio emendamento permette anche ai rappresentanti dei candidati (e m'è parso opportuno di non prescriverlo come assolutamente obbligatorio) di tener fornite di schede le cabine nelle quali l'elettore deve manifestare il suo voto. Che quest'intento s'ottenga con un mezzo o con l'altro, m'è assolutamente indifferente.

Non esito anzi a riconoscere ingegnoso il sistema proposto dall'onorevole Turco: quello di praticare negli schermi dietro i quali l'elettore compie le sue operazioni, qualche spiraglio attraverso il quale i rappresentanti dei candidati possano introdurre le schede del candidato da loro rappresentato.

Vero è che, non di rado, le schede non si troveranno nelle cabine, perchè gli elettori maliziosi si incaricheranno di asportarle; ma basterà la possibilità che nelle cabine si trovino le schede, perchè non sia possibile organizzare il controllo sulla base del ritorno delle schede portanti il nome del candidato per il quale non si è votato.

Per queste ragioni, raccomando alla Camera d'accogliere il mio emendamento.

E, giacchè mi trovo a parlare, vorrei pregare la Commissione di considerare se non sia il caso di sopprimere alcune parole del terzo capoverso dell'articolo; e propriamente le seguenti: *in caso d'omonimia*.

Il premettere quelle parole può lasciare intendere che si limiti l'esercizio di tale facoltà ai casi constatati di omonimia, mentre l'aggiunta della paternità può essere una precauzione per eliminare ogni contestazione e per difenderci anche contro omonimie semplicemente eventuali. Perchè dunque aver l'aria di sottoporre l'esercizio di tale facoltà ad una condizione determinata, l'esistenza della quale può non essere nota allo stesso candidato?

Su questo punto non ho fatto proposta; ma prego la Commissione ed il Governo di considerare se non sia il caso d'accogliere questa piccola modificazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Meda.

MEDA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Degli Occhi, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire:*

« Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, lo stesso dichiara di dare il suo voto ad un determinato candidato. Il Presidente gli consegna la scheda col nome del candidato prescelto: scheda, che l'elettore depone nell'urna ».

(*Non è presente*).

S'intende che vi rinunzia.

L'onorevole Gesualdo Libertini ha proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo 65 del progetto ministeriale* ».

LIBERTINI GESUALDO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Casolini ha proposto il seguente emendamento:

« *Nel terzo comma, dopo le parole: il nome ed il cognome, aggiungere: che potranno essere cancellati con tratti di penna e sostituiti*

tuiti con altro nome e cognome manoscritti del candidato da lui prescelto ».

(*Non è presente*).

S'intende che vi rinunzi.

Gli onorevoli Pietravalle e Giovanni Amici hanno proposto il seguente emendamento:

« *Dopo il terzo comma aggiungere:*

« Il presidente insieme alla busta consegnerà all'elettore anche una scheda di ciascun candidato, che dovrà all'uopo fornire preventivamente l'Ufficio elettorale. Tale scheda, oltre alle condizioni sopra indicate, potrà essere anche colorata e con segni o simboli a scelta del candidato, ed impressi a stampa o timbro umido.

« L'Ufficio provvederà che anche sul tavolo ove l'elettore si reca a votare si trovi a sua disposizione un sufficiente numero delle istesse schede fornite da ciascun candidato ».

L'onorevole Pietravalle ha facoltà di svolgerlo.

PIETRAVALLE. Il collega Luciani ha già reso conto anche della importanza e della tendenza dell'emendamento che io, insieme all'onorevole Giovanni Amici, ho avuto l'onore di presentare. Questi emendamenti vennero quasi contemporaneamente, perchè contemporaneamente si manifestò il giudizio dei competenti, che noi interrogammo fuori della Camera, intorno all'inconveniente della scheda col nome stampato, scheda che ci portava la difficoltà del sequestro delle persone.

Il relatore, visto il pericolo, è entrato in quell'ordine di idee di doversi ammettere la distribuzione di schede anche da parte del seggio, di schede con simboli. Il nostro emendamento aggiunge qualche altra cosa, per la quale forse la dichiarazione del relatore potrà essere sufficiente, cioè che la scheda possa essere a colori.

Nell'articolo 52-*quinquies* si dice che la scheda può portare simboli colorati, ma non dice se possa essere tutta di un colore, e questo forma la parte speciale dell'emendamento da noi presentato, col quale emendamento siamo d'accordo che la scheda elettorale possa essere distribuita dal presidente e che ve ne debba essere un certo numero nella cabina, essendo facilissimo, per il *do ut des*, che si stabilisca fra gl'interessati che le schede date dal seggio si debbano restituire. Con questa dichiarazione mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pasqualino Vassallo ?...

(*Non è presente*).

L'onorevole Lucifero ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo il secondo comma, aggiungere:*

« Sui tavoli destinati all'espressione del voto, debbono esservi permanentemente alcune schede di tutti i candidati di cui al primo capoverso dell'articolo 52-*quinquies*. Il presidente si accerterà che questa disposizione sia eseguita ».

L'onorevole Lucifero ha facoltà di parlare.

LUCIFERO. Io non mantengo il mio emendamento, perchè ciò che il mio emendamento dice è contenuto in quello dell'onorevole Luciani. Le due proposte si completano, ed io non debbo che associarmi appunto alla proposta dell'onorevole Luciani.

PRESIDENTE. L'onorevole Camera ha facoltà di parlare per svolgere il seguente emendamento:

« *Al terzo comma sostituire il seguente:*

« L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di carta consistente colorata, non ripiegata, della dimensione di centimetri dodici in larghezza per centimetri dodici in altezza in conformità al modello allegato B, sulle cui due faccie non dev'essere nè scritto, nè stampato nulla ».

CAMERA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento dell'onorevole Margaria concepito in questi termini:

« *Al terzo comma sostituire:*

« L'elettore al tavolo a ciò destinato sulla scheda che gli venne consegnata con una matita segna nello spazio bianco prossimo al numero corrispondente al candidato di sua scelta con matita un segno di croce od un tratto di linea per indicare la sua decisione.

« Ove più segni in differenti spazi siano stati fatti, avrà solo validità il primo per ordine d'iscrizione ».

L'onorevole Margaria ha facoltà di parlare.

MARGARIA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole De Cesare

ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

« Al comma 5° dopo le parole: di cui sopra, aggiungere: mentre un altro scrutatore accerta nell'altra copia autenticata dalla Commissione elettorale comunale (Art. 51, secondo comma), apponendo la propria firma, di contro al nome dell'elettore, che questi ha votato.

« Tale copia firmata dal presidente del seggio, dai membri dell'ufficio elettorale, nonchè dal segretario sarà consegnata al segretario comunale e depositata nell'ufficio comunale. Ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza o di averne copia dal giorno successivo all'elezione ».

(Non è presente).

S'intende che vi abbia rinunziato.

Segue l'emendamento dell'onorevole Canevari.

« Modificare il 3° comma nel modo seguente:

« L'elettore si reca ad uno dei tavolini a ciò destinati, ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di carta consistente bianca non ripiegata sulle cui due facce deve essere nel centro stampato o scritto con inchiostro nero il nome ed il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia può in una linea immediatamente inferiore essere aggiunta la paternità ».

L'onorevole Canevari ha facoltà di parlare.

CANEVARI. Il mio emendamento differisce da quello dell'onorevole Sonnino, in quanto sopprime le parole che si riferiscono alle dimensioni della scheda che sono stabilite in dodici centimetri di larghezza e dodici di lunghezza. La ragione è questa, che, a mio avviso, tale disposizione, oltre che inutile, può anche essere pericolosa: perchè può far nascere contestazioni nel caso in cui una scheda, invece di avere la lunghezza e larghezza di dodici centimetri, l'abbia, per esempio, di undici o di dieci.

Del resto quando si sa che la scheda deve essere fatta in modo da essere chiusa in una busta di determinata grandezza senza esser piegata ed in modo che il nome del candidato resti scritto nel centro, tanto basta per sapere come la scheda debba essere fatta.

Ma tale questione è di importanza molto secondaria. La questione principale ed im-

portante è invece quella già accennata dall'onorevole Sonnino, vale a dire, di sapere se la scheda debba per necessità essere stampata, o possa anche essere scritta. Questa è la ragione per la quale ho presentato lo emendamento sul quale insisto.

Io credo dover richiamare l'attenzione della Camera e della Commissione sulla gravità della questione, nel senso delle conseguenze che possono derivare dalla possibilità che il pacco delle schede, che debbono essere fornite dal candidato, non arrivi a destinazione, od arrivi con ritardo, cosicchè manchino le schede stampate nel momento della votazione.

I collegi futuri saranno composti, io credo almeno, di 15 mila elettori in media. Ogni candidato dovrà mettere a disposizione di ogni elettore per lo meno una ventina di schede, calcolando le schede che andranno disperse, distrutte, o in qualsiasi maniera messe fuori di circolazione. Trattasi su questa base, di almeno 300 mila schede. (Ooh!)

Dunque 300 mila schede, calcolando 15 mila elettori per collegio, la qual cosa non è di lieve momento.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ma perchè?

CANEVARI. Per necessità assoluta. Perchè è necessario distribuire le schede in grande quantità, tenendo conto naturalmente di quelle che vanno perdute, di quelle che si distruggono, o che vanno lacerate, di quelle che possono essere sottratte dagli avversari. Insomma si ripeterà quello che si verifica nelle elezioni amministrative oggi.

Ma a prescindere dal dispendio per il candidato, la questione è un'altra. La Commissione è sicura che il pacco delle schede che dovrà essere spedito in paesi lontani, in piccole frazioni che sono fuori del consorzio umano, dove non sono mezzi di comunicazione, dove sono molto difficili le condizioni di viabilità, dove non esistono tipografie per improvvisare la ristampa delle schede, è sicura, dico, che il pacco delle schede arriverà a destinazione, ed arriverà in tempo? È sicura che l'astuzia degli avversari non farà dell'ostruzionismo per ostacolare l'arrivo regolare di queste schede?

E se queste schede non arrivano o arrivano in ritardo, dove si andrà a finire? D'altra parte, queste schede saranno naturalmente distribuite per le strade, per le piazze, sulle porte stesse delle sezioni, se ne farà un consumo enorme, se le strapperanno di mano l'uno con l'altro, succederà insomma

quello che oggi avviene nelle lotte per le elezioni amministrative. Ebbene, è sicura la Commissione che non si organizzerà la caccia per l'incetta delle schede avversarie, in modo da metter queste fuori di circolazione e da far sì, che gli elettori, nel più bello della votazione, si trovino senza schede, e quindi costretti a ritornarsene a casa con le pive nel sacco, senza avere potuto esercitare il loro diritto?

Questo è il dubbio che io mi permetto di sottoporre alla Commissione. Dubbio serio: perchè sarebbe veramente grave che, o per una accidentalità o per un disguido, o per impossibilità di comunicazioni, o per astuzia degli avversari, la votazione, nel più bello del suo svolgimento, dovesse restare in asso, e gli elettori fossero impediti di votare.

D'altra parte, non comprendo perchè all'elettore che sa leggere e scrivere, non si voglia dare la soddisfazione di scrivere il nome del candidato, che egli predilige.

Quale può essere la obiezione? La possibilità del riconoscimento, dite voi. Ma questa possibilità non è, nè più nè meno, che quella che si verifica oggi nelle elezioni amministrative. Se nella scheda vi saranno segni di riconoscimento, annullate pure la scheda; ma non togliete all'elettore la possibilità di scrivere la scheda esso stesso, ovvero di ricorrere ad una scheda già scritta. La quale scheda scritta, per quanti inconvenienti vi possa portare, ve ne porterà sempre in numero minore di quello che porterà il fatto del pacco che non arriva, o quanto meno non arriva in tempo.

Si potrebbe del resto anche in altra maniera provvedere. Per esempio, stabilire che il seggio abbia a disposizione anche delle schede poligrafate. Ma in sostanza io credo che una disposizione sia necessaria per ovviare all'inconveniente gravissimo cui ho accennato, e che è tutt'altro che impossibile a verificarsi.

Queste sono le ragioni che mi hanno determinato alla presentazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Coris propone questo emendamento:

« Al secondo comma, sostituire:

« Davanti al seggio è collocato un tavolo sul quale sono disposte a cura dei rappresentanti dei candidati e sotto la sorveglianza del presidente pacchi di schede di ciascun candidato a disposizione degli elettori.

« Il presidente curerà che sul tavolo ri-

mangano sempre esemplari di schede di ciascun candidato ».

L'onorevole Coris ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

CORIS. Il mio emendamento è nell'ordine di quelli presentati dall'onorevole Luciani, dall'onorevole Lucifero e dall'onorevole Canevari; differisce da essi soltanto per il modo con cui s'intende di conseguire il fine che si sono proposti anche il Governo e la Commissione nell'introdurre a loro volta una modificazione nel testo primitivo e cioè quello di assicurare a chi arriva nell'aula il modo di avere la scheda che intende votare definitivamente se non l'abbia avuta o se l'abbia sciupata.

Credo che la formula proposta dal Governo e dalla Commissione non raggiungerebbe tale scopo in modo sufficiente, e produrrebbe d'altra parte seri inconvenienti.

Non raggiungerebbe il suo scopo. Anzi tutto è d'interesse costituzionale che all'elettore la possibilità di avere le schede nell'aula sia assicurata ufficialmente, e che ciò non debba dipendere dalla facoltà della quale i rappresentanti dei candidati potrebbero anche non valersi, cioè di dare essi la scheda agli elettori che la richiedano.

È superfluo poi dimostrare i casi in cui la forma da me proposta rappresenta una necessità assoluta.

Credo che soltanto due obiezioni si possano fare alla mia proposta. La prima sarebbe questa: che l'apparato materiale da me proposto per porre queste schede a disposizione dell'elettore possa costituire un ingombro alle operazioni elettorali.

A me pare che questa obiezione non abbia consistenza inquantochè, per effetto delle stesse disposizioni che stiamo per approvare, nel recinto riservato al seggio non si avrà più l'agglomeramento di persone che si aveva, per effetto della legge vigente, in passato.

D'altra parte se anche un ingombro potesse manifestarsi, parmi che questo inconveniente non dovrebbe prevalere sui vantaggi che s'intendono assicurare col provvedimento che ne sarebbe la cagione.

La seconda obiezione sarebbe questa: che si creerebbe una delle tante possibilità di controllo sul modo col quale l'elettore ha votato. Di questa possibilità si è preoccupata la stessa Commissione perchè essa oggi ha proposto di modificare il testo precedente nel senso che i rappresentanti dei candidati possano consegnare all'elettore non una scheda sola ma anche più schede;

variante questa che già suggerisce la risposta a tale obiezione. L'elettore, che vuole ingannare il compratore di voti o chi vuol premere comunque sulla sua volontà, prenderà più schede o di un solo candidato o di tutti i candidati e così potrà offrire a chi aspetta di fuori, per fare il controllo dei voti, quella prova falsa che gli permetta di fargli credere di aver votato per quel tal candidato.

Ma l'inconveniente di creare una delle tante possibilità di scoprire il voto non è tolto, e si verifica in misura almeno uguale pure col provvedimento proposto dalla Commissione. Sicchè per evitarlo bisognerebbe abolire anche il provvedimento proposto dalla Commissione.

Se queste e siffatte sono le due obiezioni che si potrebbero fare alla mia proposta (ed io non saprei vederne altre), sta d'altra parte una obiezione seria contro la proposta della Commissione, quella cioè degli inconvenienti che può offrire la facoltà data ai rappresentanti dei candidati di consegnare essi le schede. Questi inconvenienti sono evidenti e mi pare che la stessa Commissione li abbia intuiti dal momento che nella nuova formula proposta si dice che è fatto divieto ai rappresentanti dei candidati di accompagnare la consegna delle schede con esortazioni o pressioni.

Ora avverrà precisamente questo nella maggior parte dei casi: che vi saranno le esortazioni e le pressioni dei rappresentanti dei candidati, o se non vi saranno in realtà, vi sarà la contestazione che gli interessati faranno caso per caso, sostenendo che è stata fatta pressione od esortazione agli elettori, con le conseguenti proteste e l'inevitabile turbamento del procedimento regolare delle operazioni elettorali.

Quindi concludo il mio ragionamento con questo dilemma: o il Governo e la Commissione sono persuasi che si debba garantire all'elettore la possibilità di avere la scheda all'ultima ora entro la sala della votazione, ed allora devono fare in modo che nessun inconveniente possa derivare da una tale disposizione; oppure credono che questa facoltà non possa darsi e che questi inconvenienti non possano eliminarsi, ed allora aboliscano anche la facoltà concessa ai rappresentanti dei candidati di consegnare essi le schede.

Aggiungo un'altra considerazione ed ho finito.

Non mi oppongo certo ad eventuali emendamenti, che possano valere ad assicurare in miglior modo la sostanza della mia pro-

posta; ma, in ogni caso, debbono esser tali, da presentare inconvenienti minori di quelli da me denunciati.

Confido che l'onorevole relatore, al quale ho già esposto ed illustrato il mio emendamento, vorrà rispondermi concretamente in merito alle osservazioni, che gli ho rivolte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guarracino.

GUARRACINO. Due sole parole per insistere sulla seconda parte della proposta dell'onorevole Luciani, condivisa dai colleghi Pietravalle, Giovanni Amici, Lucifero e Coris, e tendente ad assicurare che i tavoli delle cabine siano sempre forniti delle schede dei diversi candidati. Quando l'elettore, qualunque sia la scheda datagli fuori della sala, ha la possibilità di scegliere, allorchè è solo nell'interno della cabina, quella scheda che vuole, voi avrete certamente assicurata la libertà del voto da qualsiasi pressione e corruzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maggiorino Ferraris.

FERRARIS MAGGIORINO. Mi permetterei di richiamare la cortese attenzione dell'egregio relatore sulla utilità di un piccolo coordinamento. Nell'articolo 63 si dice che la scheda deve avere stampato nel centro il nome. Questa disposizione fu fatta prima che la scheda portasse il simbolo, ma ora che mettiamo sulla scheda il simbolo, che può essere un ritratto, od altro, difficilmente il nome potrà venire nel centro. Secondo me, basta togliere le parole « nel centro ». Ringrazio il relatore della sua cortese adesione...

BERTOLINI, *relatore*. Non dell'adesione, delle spiegazioni che fornirò!

FERRARIS MAGGIORINO. Che necessità c'è che il nome sia nel centro?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Perchè altrimenti non si legge!

FERRARIS MAGGIORINO. In secondo luogo, mi associo alle raccomandazioni, che furono fatte dagli onorevoli Sonnino e Canevari, perchè sia accolta la proposta pratica del collega Luciani, anche forse emendata nel senso di fare la distribuzione delle schede tutte le volte che i candidati ne hanno rifornito il presidente, perchè non avvenga che il presidente possa dire di non aver avuto il mazzo di queste schede. Si persuada la Commissione che noi discutiamo tecnicamente, grati sempre a coloro, che si sono occupati e si occupano delle numerose

difficoltà di fatto, che queste votazioni presenteranno.

Quasi tutti i deputati in private conversazioni si sono preoccupati di questo punto: far pervenire le schede al seggio ed ottenere una distribuzione equanime ed imparziale delle schede. Se la Commissione troverà altro mezzo, noi lo accetteremo con piacere, ma è certo che questo punto deve essere esaminato con molta serenità.

PRESIDENTE. Debbo avvertire l'onorevole relatore che non rimangono che i soli ordini del giorno degli onorevoli Luciani, Coris, Sonnino, Canevari, Pietravalle, a cui si è associato anche l'onorevole Amici Giovanni.

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. Nella relazione la Commissione ha chiarito le ragioni, per le quali essa si è dichiarata assolutamente contraria a che il nome e cognome del candidato, oltre che stampato, possa essere scritto. Le è bastato rievocare la storia delle infinite contestazioni avvenute davanti alla Giunta delle elezioni e (mi duole il dirlo) anche di molti casi, in cui per la diversità degli apprezzamenti, fatti dalla Giunta delle elezioni, si è verificato il caso che forse la Giunta abbia eletto qualche deputato, che gli elettori non avevano creduto di eleggere.

Ora a questo arbitrio, che si è verificato assai di frequente e che ha inquinato una gran parte delle nostre elezioni, c'è ora fortunatamente il modo di mettere rimedio. Nè saprei perchè, quando il sistema da noi adottato per la votazione naturalmente richiede l'uso della scheda stampata, proprio per fare un'eccezione si voglia introdurre la facoltà di scrivere la scheda, dando luogo ai gravissimi inconvenienti tante volte deplorati.

Per conseguenza la Commissione, d'accordo col Governo, rimane ferma nell'assoluta esclusione di qualsiasi modo di scrittura delle schede.

E sarà anche un grandissimo vantaggio che nella cabina, dove ha luogo l'espressione del voto, non vi sia nè penna, nè inchiostro, perchè l'inchiostro e la penna servirebbero a produrre in molti casi anche la nullità delle schede di quegli elettori, i quali non hanno creduto di servirsi dell'inchiostro e della penna.

Pertanto mi dispiace di non potere accettare nè l'invito rivolto alla Commissione dall'onorevole Sonnino, nè quello rivolto

dall'onorevole Canevari, affinché consenta che la scheda, oltre che essere stampata, possa essere scritta.

E sgombero il terreno anche dalla proposta contenuta nell'emendamento Pietravalle (a cui in parte si associa l'onorevole Luciani, e, credo, anche qualche altro collega) perchè le schede possano essere colorate.

La Commissione, d'accordo col Governo, ha proposto che la scheda-tipo possa portare un contrassegno anche figurato o colorato.

Ora, tutto il vantaggio, che dal colore si può trarre per mettere l'elettore in grado di riconoscere quale sia la scheda del candidato che egli vuole votare, può ottenersi anche se la colorazione si restringe al contrassegno anzichè essere diffusa su tutta la superficie della scheda.

L'ammettere, invece, che tutta intiera la scheda sia colorata, porta questo inconveniente: che per poco che l'elettore, uscendo dalla cabina, non abbia chiuso bene la busta e lasci un momento intravedere la scheda nella busta non chiusa, si potrebbe benissimo comprendere dai rappresentanti dei candidati, che gli stanno così vicini, per qual candidato l'elettore abbia votato. Invece, quando il colore è limitato al contrassegno, non è se non dopo sollevata la parte centrale della faccia anteriore della busta che diventa possibile di conoscere per chi l'elettore abbia votato.

Per queste ragioni devo pregare gli onorevoli proponenti di non insistere nel loro emendamento.

Ed ora veniamo all'altra questione. Come si può assicurare che, quando l'elettore non abbia in nessun modo potuto venire ovvero rimanere in possesso della scheda del candidato pel quale desidera di votare, come si può, all'ultimo momento, procurargli questa scheda?

I sistemi, come i colleghi hanno udito, sono parecchi, e la Commissione (non faccio torto agli inventori dei sistemi che sono stati oggi esposti alla Camera) li ha già discussi tutti.

LUCIANI. Non si tratta di stabilire la precedenza dell'invenzione.

BERTOLINI, *relatore*. La Commissione aveva dunque esaminate le soluzioni proposte ed aveva anche formulato parecchi articoli per disciplinare, da parte del presidente, la consegna all'elettore (contemporaneamente alla busta) delle schede corrispondenti ai vari candidati. Ma la Commissione v'ha dovuto

rinunciare, perchè gravissimi inconvenienti potevano derivarne.

Bisognava infatti assicurare in modo assoluto che il presidente, consegnando il pacchetto delle schede dei vari candidati, le consegnasse tutte. (*Interruzioni a bassa voce del deputato Luciani*).

Onorevole Luciani, il presidente non può materialmente provvedere a far lui i pacchetti per tutti gli 800 elettori: bisognava, evidentemente, che egli ricorresse... (*Segni di diniego del deputato Luciani*).

Il presidente, adunque, non potrebbe, oltre a tutte le altre mansioni che gli spettano, dedicarsi anche alla formazione degli 800 pacchetti di schede, raccogliendo le schede dei vari candidati; ma dovrebbe necessariamente farsi coadiuvare da altri in questa operazione manuale. Però bisognava avere la garanzia che essa venisse fatta in modo che i pacchetti contenessero tutte le schede dei singoli candidati.

Bisognava inoltre essere sicuri d'un'altra cosa, che, cioè, vi si mettessero schede valide e non schede che, preventivamente, portassero qualche contrassegno che le facessero dichiarare nulle all'atto dello scrutinio. Ma per ottenere tutto ciò, bisognerebbe stabilire in seno all'ufficio un controllo continuo sopra la distribuzione delle schede. Ciò evidentemente costituirebbe una grande complicazione, inammissibile quando in poche ore devono votare circa 800 elettori ed il voto di ognuno di essi può far sorgere contestazioni od incidenti.

La Commissione, preoccupandosi di tutto ciò, ha pensato al modo di ottenere il risultato col minor numero d'inconvenienti, cioè nel modo più semplice possibile. Ora, poichè vi sono i rappresentanti dei candidati ed essi ben possono avere le schede dei rispettivi candidati, si è pensato di dar loro la facoltà di consegnarle agli elettori mano, mano che questi vanno a votare. Non c'è dubbio che i rappresentanti di un candidato non consegneranno, nè la scheda del candidato avversario, nè quella del loro candidato, ma contrassegnata per far poi dichiarar nullo il voto.

Naturalmente si dovette prescrivere che la consegna non sia accompagnata da esortazioni o da pressioni. Ma l'onorevole Coris si preoccupa delle complicazioni, che potranno sorgere per causa di questo divieto. Ebbene, onorevole Coris, le esortazioni, le pressioni dei rappresentanti sugli elettori, che si recano a votare, vi potranno essere indipendentemente dalla consegna delle

schede, perchè di certo alcuni rappresentanti non sapranno resistere alla tentazione di dare, a voce più o meno alta, qualche suggerimento agli elettori.

La Commissione ha procurato di soddisfare anche un altro desiderio manifestato dai colleghi, che hanno presentato emendamenti, ossia che l'elettore arrivato dentro la cabina abbia grande probabilità di trovare giacenti sul tavolo le schede dei vari candidati. Ora, è evidente che, anche se si stabilisse che i piani dei tavoli abbiano da essere forniti di schede, dopo che un certo numero di elettori siasi recato a votare, le schede saranno sparite perchè un elettore avrà portato via le schede di un candidato ed un altro elettore avrà portato via le schede del suo competitore.

Alcuni colleghi hanno pensato di proporre che ogni qual tratto i membri dell'ufficio abbiano da rifornire i tavoli delle schede dei vari candidati.

Questa proposta avrebbe per effetto di far continuamente sospendere la votazione. Inoltre, siccome nella cabina non può stare se non una sola persona per volta, i rappresentanti dei candidati non potrebbero accedervi che isolatamente: l'uno vorrebbe poi verificare quello che prima avesse fatto l'altro, ed in tal modo si perderebbe tanto tempo che l'elezione non potrebbe certamente finire nel giorno prefisso.

Abbiamo quindi dovuto aguzzare l'ingegno per escogitare un mezzo più semplice di ottenere il medesimo risultato e lo abbiamo adottato dando facoltà ai rappresentanti dei candidati di consegnare agli elettori una o più schede e ammettendo che le schede possano dagli elettori essere lasciate sul piano del tavolo della cabina.

LUCIANI. Sarà obbligatorio ricevere queste schede?

BERTOLINI, *relatore*. Ma può dirmi lei quale sanzione si potrebbe stabilire per obbligare l'elettore a ricevere le schede?

LUCIANI. Il presidente potrebbe obbligarlo.

BERTOLINI, *relatore*. Onorevole Luciani, si rinnova qui la storia del consiglio dato da Fra Cristoforo.

Lei ricorda certo il parere da lui espresso alla fine della discussione tra don Attilio e don Rodrigo. Fra Cristoforo disse: il meglio sarebbe che non ci fossero nè sfide, nè portatori di sfide, nè bastonati.

Lo stesso è in materia elettorale: sarebbe assai meglio che non ci fossero nè frodi, nè frodatori, nè frodati; ma stia tranquillo

l'onorevole Luciani che, finchè vi sarà una legge elettorale, vi saranno sempre dei frodatori, di cui la Giunta delle elezioni dovrà fare giustizia.

Non bisogna infatti dimenticare che un Codice penale può essere perfettissimo, ma non perciò verranno meno nè i delinquenti, nè la necessità di tribunali che li condannino, nè di carceri dove rinchiederli. Parimenti non è possibile fare una legge elettorale che elimini i brogli; ma il vano tentativo di ottenere tale risultato cumulando farraginose disposizioni avrebbe per conseguenza di rendere la legge stessa inintelligibile alla gran massa degli elettori e di rendere nullo un grandissimo numero di operazioni compiute nella massima buona fede.

L'onorevole Maggiorino Ferraris vorrebbe che, essendosi consentito il contrassegno, si modificasse la disposizione, per la quale il nome e cognome del candidato debbono essere stampati nel centro della scheda.

Gli rispondo che ciò è una necessità assoluta, affinché sia possibile leggere la scheda quando sia sollevata la parte centrale della faccia anteriore della busta.

Quanto alla proposta dell'onorevole Sonnino, che il presidente abbia lui da chiudere la busta consegnatagli per avventura aperta dall'elettore, dichiaro non potersi ammettere una manipolazione qualsiasi della busta da parte del presidente stesso, perchè questa facoltà darebbe à dito forse non tanto ad abusi quanto a gravi sospetti. Io credo che il desiderio dell'onorevole Sonnino possa essere appagato aggiungendo nel secondo periodo del terzo comma alle parole: « constatato che non sia chiusa » le parole: « e fattala chiudere dall'elettore, nel caso che non sia chiusa ».

Faccio poi presente che in fine del primo comma dell'articolo 65 conviene aggiungere: « Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta ».

Credo che grazie a queste spiegazioni ed a queste varianti sia dimostrato che, se la proposta della Commissione non è l'ideale, essa è tuttavia quella che presenta minori inconvenienti delle altre.

Detto ciò, prego tutti i presentatori di ordini del giorno di volerli ritirare, perchè nessuna ulteriore insistenza, allo stato delle cose, mi permetterebbe con mio rammarico di accettarli.

LUCIANI. E i casi di omonimia?

BERTOLINI, *relatore*. Veda, onorevole Luciani, se lei avesse comunicato prima questa proposta all'onorevole Sonnino, egli, che è sempre stato molto preoccupato dell'omonimia tanto che ha indotto la Camera a votare un'apposita disposizione, l'avrebbe persuaso che non si può victare, quando sia da temere il caso di omonimia, di aggiungere la paternità al nome e cognome del candidato.

LUCIANI. Precisamente per questa considerazione io chiedo che si aboliscano le parole: « nel caso di omonimia ».

BERTOLINI, *relatore*. Convieni che la scheda porti il minor numero possibile di indicazioni e quindi sarebbe dannoso prescrivere in ogni caso di stamparvi anche la paternità. Ciò verrebbe necessariamente a rendere minore la grandezza sia dei caratteri adoprati pel nome e cognome, sia del contrassegno, poichè tutte le indicazioni devono pur essere contenute in uno spazio di sei centimetri di diametro. (*Interruzione del deputato Luciani*).

Onorevole Luciani, io esprimo la mia opinione, e poi la Camera, se crede, l'accoglierà.

PRESIDENTE. Non facciamo dialoghi!... tanto più che l'onorevole Luciani non ha neppure parlato sull'omonimia, ma è stato l'onorevole Canevari!

BERTOLINI, *relatore*. Io ho pregato i colleghi di non insistere nei loro emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, lei ha tre emendamenti; che cosa ne pensa? (*Si ride*). Insiste?

LUCIANI. Onorevole Presidente, io penso che sia il caso di insistere, perchè l'onorevole relatore non ha considerato che i rappresentanti del candidato non soltanto possono mancare perchè siano stati allontanati; ma anche perchè nei luoghi dove il candidato non abbia che pochissimi aderenti, non è facile trovare un rappresentante di fiducia...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Luciani, ella ha svolto i suoi tre emendamenti, e non può ritornare a discuterli. Dica se vi insiste.

LUCIANI. Due emendamenti, il primo e il terzo, sono semplicemente di coordinamento; insisto però sul secondo.

PRESIDENTE. Che cosa c'entra il coordinamento? Il coordinamento si farà a suo tempo.

LUCIANI. Intendevo dire che non insisto sul primo, nè sul terzo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. R. tengo che non convenga esagerare altrimenti la poca fiducia nell'intelligenza degli elettori. Finiremmo per far credere al Paese che diamo il voto, non a coloro che non sanno leggere e scrivere, ma a dei perfetti imbecilli. Se supponiamo che non riescano a farsi dare una scheda come vogliono, che non riescano a tenersi in tasca una scheda, a distinguere il rappresentante del loro candidato, ecc., giungeremo ad una esagerazione pericolosissima, perchè il volere che il presidente dell'ufficio dia lui solo le schede all'elettore, come ha osservato il relatore, si presta alle peggiori frodi; basta osservare che, se il presidente, nel mazzetto che gli dà...

LUCIANI. Non ha fiducia nei magistrati?

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (Con forza) Mi lasci parlare!

BERTOLINI, relatore. Non sono tutti magistrati.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non sono tutti magistrati: vi sono conciliatori, segretari, vice-segretari, aggiunti di cancelleria, e se uno di questi ha delle antipatie per qualcuno dei candidati, può togliere completamente la scheda del candidato che non gli è simpatico e l'elettore, se vuole votare per quello, non può manifestare il suo voto. Organizzare proprio la frode elettorale, a furia di sottigliezze, credo sia il peggiore dei sistemi che si possano seguire.

Non bisogna esagerare l'incapacità degli uomini sino a questo punto. A furia di esigere garanzie, finiremo per non avere più la possibilità di una elezione regolare. Questo poi, che sia il presidente che fa l'agente elettorale, mi pare la peggiore delle soluzioni che si possano adottare. (Benissimo!)

PRESIDENTE. L'onorevole Luciani dunque insiste nel secondo dei suoi emendamenti.

LUCIANI. No; ritiro anche quello.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevole Coris?...

CORIS. Il mio emendamento non è toccato dalle osservazioni del presidente del Consiglio. Constato che l'onorevole relatore non ha dato risposta concreta, come l'avevo pregato di fare, a quasi tutte le mie osservazioni. Ad ogni modo, non insisto.

PRESIDENTE. Viene ora l'onorevole Lucifero, al quale si è associato l'onorevole Pietravalle.

LUCIFERO. Onorevole Presidente, vi rinunzio.

PRESIDENTE. Onorevole Sonnino, mantiene o ritira il suo emendamento?

SONNINO SIDNEY. Visto che la questione sullo stampato o sullo scritto non viene compromessa che all'articolo 68-bis...

BERTOLINI, relatore. Noi la riteniamo compromessa.

SONNINO SIDNEY. ...così mi riservo, se mai, di rispondere, quando si discuterà quell'articolo, alle osservazioni dell'onorevole relatore che, in parte, non trovo giuste e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Canevari, ha udito? Il suo emendamento non è accettato.

CANEVARI. Ho udito; e quindi non c'è da fare altro che ritirarlo. (ilarità).

PRESIDENTE. L'onorevole Pietravalle mantiene il suo?

PIETRAVALLE. Pur non essendo persuaso delle ragioni, per le quali la Commissione non accetta il mio emendamento, non posso mantenerlo. (Si ride).

Però c'è un punto, sul quale non ho avuto risposta, e sul quale desidererei un chiarimento: se, cioè, è possibile che i simboli possano essere apposti a stampiglia, a timbro umido, anzichè stampati soltanto. È una questione di molta importanza, perchè faciliterebbe di molto quello a cui ho accennato.

PRESIDENTE. Senta, onorevole Pietravalle: in nove anni che sono stato alla Giunta delle elezioni, ho visto segni convenzionali da non credersi! cose dell'altro mondo. (Viva ilarità).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Vorrei osservare all'onorevole Pietravalle che, se il contrassegno è stampato in tutte le schede, è posto nello stesso punto della scheda; quindi non ci può essere segno di riconoscimento. Ma, se è posto a mano in un punto piuttosto che in un altro della scheda, può riuscire come segno di riconoscimento.

PRESIDENTE. Ad ogni modo l'onorevole Pietravalle non insiste.

L'onorevole Sonnino si è riservato di riparlare della questione a suo tempo...

GUARRACINO. Chiedo di parlare per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRACINO. Io credo che dalla discussione fatta possa rimanere fermato questo concetto: non essere vietato, magari ai candidati, di mantenere forniti i tavoli delle cabine delle proprie schede. È questa una precauzione indispensabile.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Tutto ciò che non è proibito dalla legge, è permesso; e siccome non non c'è un articolo che vieti di lasciare delle schede sui tavoli, vuol dire che è consentito, ma non è obbligatorio. (*Commenti*).

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. Bisogna che resti ben chiaro che non ha da rientrare per la finestra quello che si è cacciato per la porta. (*Commenti*). Dunque di positivo non v'è in proposito se non ciò che la Camera ha votato approvando l'allegato D, ossia che sul piano del tavolo possono essere lasciate delle schede dagli elettori. Ma è escluso che nè rappresentanti, nè scrutatori, nè altri possano andare a rifornire di schede i tavoli, perchè ciò interromperebbe continuamente la votazione e ritarderebbe grandemente il corso delle operazioni elettorali.

Quindi sono d'accordo con l'onorevole presidente del Consiglio nel ritenere non vietato che rimangano schede, sul piano del tavolo, per l'espressione del voto; ma tali schede non possono esservi portate e lasciate che dagli elettori, che si recano a votare. (*Commenti animati*).

PRESIDENTE. L'articolo 65 rimane così come è stato letto alla Camera, con le sole modificazioni indicate dalla Commissione, accettate dal Governo e consentite anche dagli oratori che hanno parlato, e cioè l'aggiunta al primo comma delle parole:

« Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta ».

Poi al secondo comma invece di: « una scheda » o « la scheda » si deve dire « una o più schede ».

Poi infine al quarto comma dopo le parole: « Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa », bisogna aggiungere: « e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa... ».

Pongo dunque a partito l'articolo 65 così modificato.

(È approvato).

Art. 65-bis.

« Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore, che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato ».

A questo articolo l'onorevole Gesualdo Libertini ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo le parole: l'elettore, aggiungere le parole: purchè non analfabeta ».

L'onorevole Gesualdo Libertini ha facoltà di svolgerlo.

LIBERTINI GESUALDO. A me sembra che il contenuto di questo articolo apra molto facilmente le porte alla pressione ed alla corruzione.

Certamente, la facoltà di votare per interposta persona non si può negare, poichè anche nella legge attuale l'abbiamo avuta. Ma abbiamo visto di fronte a quali inconvenienti ci siamo trovati.

Io potrei citare parecchie elezioni di quelle ultimamente svoltesi, nelle quali vi sono state delle diecine, per non dire delle centinaia, di elettori che hanno votato per interposta persona, mediante certificato medico, e che evidentemente erano degli elettori che venivano, con questo pretesto, sotto la pressione, o sotto l'impressione della corruzione.

Adesso il caso diventa ancora più grave. Perchè, se ammettiamo che anche l'analfabeta possa votare per interposta persona, non solo avremo la possibilità della corruzione più ampia, ma anche la possibilità dell'inganno.

Poichè non è detto che l'individuo a cui si affida l'analfabeta per votare, corrisponderà alla intenzione dell'elettore.

Ora, tutto questo a me sembra di una gravità eccezionale che potrebbe produrre certamente degli equivoci e soprattutto delle vere falsità nel corso delle operazioni elettorali.

Io avrei proposto questa formula nel senso che non si possa far votare per interposta persona l'analfabeta. Ad ogni modo, se anche dovessi rinunciare a questo emen-

damento, io vorrei che fosse più precisamente specificato ed anche rimandato al regolamento...

BERTOLINI, *relatore*. Non c'è regolamento.

LIBERTINI GESUALDO. Vorrei allora che fossero specificati i casi singoli nei quali si possa votare per interposta persona; senza di che io credo che questa sia un'arma per imbrogliare le cose più di quello che si è fatto finora.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Prego l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole relatore della Commissione di ricordare gli inconvenienti a cui ha dato luogo questo articolo.

Per una certa esperienza che io aveva negli anni passati di dibattiti elettorali, per quello che ho visto alla Giunta delle elezioni, posso attestare che a moltissimi inconvenienti ha dato luogo il voto per interposta persona.

Nei miei ricordi vi è quello di un collegio (non faccio naturalmente i nomi di persone, nè di collegi) in cui in alcune sezioni andarono a votare perfino settanta o ottanta elettori col braccio fasciato: si erano ammalati di dolori al braccio la sera prima, e tutti incaricavano la stessa persona di votare per loro. Invano si disse alla Giunta delle elezioni che questi, che si dicevano impossibilitati a votare, erano elettori corrotti o impauriti, che si erano impegnati di votare per un candidato e facevano scrivere il voto a garanzia del mantenuto patto. La Giunta delle elezioni a queste impugnative rispose che la legge dà la facoltà di votare per interposta persona, che si era nei limiti della legge. E l'elezione passò. Nè questo fu un caso solo, onorevole Bertolini: io ho il ricordo di molteplici casi. Questo voto per interposta persona dà luogo ad una quantità di frodi ed è indizio di molte corruzioni.

Dall'altro lato, si capisce che questa facoltà di votare per interposta persona vi fosse nella legge del 1882: in primo luogo, perchè in quella legge erano ammessi gli analfabeti a votare con la scheda scritta (e non lo potevano fare) ed erano gli analfabeti anteriori al 1860, o erano quelli iscritti con la legge del 1887 per la ricchezza mobile.

In secondo luogo allora lo scrivere la scheda importava un lavoro materiale che qualcuno è in condizioni fisiche di non poter fare. Ma adesso non si tratta che di mettere una scheda in una busta, la cosa è facile, non richiede molti sforzi: quanti

saranno coloro che si troveranno nella condizione di veramente fisica impossibilità? Pochissimi.

E mentre abbiamo rinunciato persino al voto di 40 mila magistrati, ex-generalis, ex-colonnelli ed ex-impiegati, tutte persone autorevoli, dicendo che queste non dovevano votare per delegazione, e quindi non abbiamo ammesso neanche per esse il voto per delegazione, accettiamo a cuor leggero di correre il rischio di mantenere la causa di grossi perturbamenti, ammettendo a votare per interposte persone coloro che simulano una malattia, quando poi l'operazione fisica che esse devono compiere non è che quella di mettere una scheda in una busta e di chiudere la busta.

Evidentemente saranno pochissimi che si troveranno nella impossibilità di fare così semplice operazione. Ed allora, per non perde e il voto di questi pochissimi, lasciamo che resti nella nostra legislazione una disposizione che ha fatto pessima prova, perchè (io creda l'onorevole Giolitti) chi ha seguito le vicende della nostra vita elettorale sa che con il voto per interposta persona sono stati compiuti molti sconci. In molti collegi parecchi elettori simuleranno di essere malati; e troveranno sempre un medico compiacente, il quale dirà che quegli elettori sono nella fisica impossibilità di mettere la scheda nella busta.

Sopprimiamo questo articolo e faremo opera buona.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La legge attuale consente che, quando un elettore, per fisica indisposizione, notoria o dimostrata, si trovi nella impossibilità di scrivere la scheda, sia ammesso a farla scrivere. L'onorevole Riccio ha dimostrato, col suo stesso discorso, che con la legge che facciamo ora, l'applicazione di tale disposizione sarà molto più rara. E ciò per due ragioni: In primo luogo le indisposizioni che impediscono di scrivere le schede, sono molto più numerose di quelle che impediscono d'infilare una scheda in una busta. (*Movimenti del deputato Riccio*) Quando l'ufficio dovrà giudicare se una data indisposizione renda impossibile all'elettore di votare, troverà molto meno frequenti i casi d'impossibilità d'infilare una scheda in una busta, che i casi d'impossibilità di scrivere.

Si deve inoltre considerare che di fronte

al numero grandissimo d'elettori che prenderanno parte alla votazione, questi casi diventeranno molto meno influenti sulle elezioni. D'altra parte, prego di riflettere che sarebbe assai grave togliere il voto politico, per esempio, a tutti i ciechi. Per quale ragione dobbiamo, a questa classe di persone così disgraziata, togliere il diritto di partecipare alla vita politica? Ci sarà uno che, in guerra, avrà perduto le due braccia, e sarà nell'impossibilità di deporre una scheda. Perché dobbiamo togliergli il diritto elettorale? Ora, siccome gl'inconvenienti, con la legge che votiamo, saranno molto minori di quelli che c'erano con le leggi vecchie, non vedo alcuna ragione per togliere a classi disgraziate di persone il diritto elettorale, che, invece, vogliamo estendere al maggior numero possibile di cittadini.

BERTOLINI, *relatore*. La Commissione si associa alle considerazioni svolte dal presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. La Commissione che cosa dice sull'emendamento dell'onorevole Libertini?

BERTOLINI, *relatore*. Dichiaro che non si potrebbe fare un trattamento diverso agli analfabeti ed agli alfabeti, come propone l'onorevole Libertini, il quale vorrebbe consentito ai letterati e negato agli illetterati il voto per interposta persona. Prego pertanto l'onorevole Libertini di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Libertini insiste?

LIBERTINI GESUALDO. Mai più! (*ilarità*).

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 65-bis.

(*È approvato*).

Art. 65-ter.

« Se un elettore riscontra che è deteriorata la busta consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può chiederne al presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « busta deteriorata » con la sua firma.

« Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma del-

l'articolo 63. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'articolo 65, è annotata la consegna della nuova busta.

« In egual modo si provvede nel caso, in cui l'ufficio verifichi che una busta è deteriorata ».

A questo articolo l'onorevole Gesualdo Libertini propone il seguente emendamento: « Sostituire l'articolo del progetto ministeriale ».

LIBERTINI GESUALDO Il mio emendamento non ha più ragione di essere; quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 65-ter di cui fu data lettura.

(*È approvato*).

Art. 67.

« L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore tredici. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

« Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta e votano nel modo indicato agli articoli precedenti.

« La votazione resta aperta fino alle ore sedici. Se alle ore sedici siano tuttavia presenti nella sala elettori, che non abbiano votato, il presidente, fatta prendere nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare.

« Nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione ».

A questo articolo l'onorevole Cannavina ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere dopo il 3º comma:

« All'uopo il presidente alle ore sedici farà chiudere la porta della sala di votazione per il tempo strettamente necessario a prendere nota degli elettori presenti che alla cennata ora non abbiano ancora votato, dopo di che la porta sarà riaperta ».

L'onorevole Cannavina ha facoltà di parlare.

CANNAVINA. Il concetto di questo emendamento è per dare efficacia pratica a quanto è contenuto nell'articolo 67, il quale mira ad evitare dei ritardi eccessivi nelle operazioni elettorali, e quindi conseguenti brogli possibili. Ora all'una cessa l'appello nominale ed incomincia la votazione libera che dura fino alle 16, ed hanno il diritto di votare solo coloro che si tro-

vano nell'aula elettorale. Ora se restasse la disposizione così come è scritta, sarebbe difficile alle ore 16 vedere coloro che si trovino già nell'aula e distinguere coloro che vi entrano in quel momento; sarebbe impossibile conoscere quella falange di elettori che entrano successivamente e scernere quelli che erano presenti alle ore 16.

Ma a prescindere da altre considerazioni, sarebbe impossibile al presidente di resistere a chi si trova nella condizione di votare e che in quel momento voglia entrare nell'aula. Forse il concetto del capoverso proposto è implicito nella legge stessa, ma credo sia opportuno un testo di legge che autorizzi addirittura il presidente a chiudere per un momento la sala, o un testo di legge che stabilisca come il presidente possa distinguere coloro che hanno diritto al voto per trovarsi nell'aula alle ore 16, da coloro che vorrebbero usufruire del diritto del voto, entrando nell'aula qualche minuto dopo. A questo tende il mio emendamento che credo possa essere accettato dalla Commissione e dal Governo.

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento dell'onorevole Gesualdo Libertini:

« *Nell'ultimo comma, dopo la parola: votazione, aggiungere:* Sono colpite di nullità tutte le operazioni elettorali compiute nella sezione nella quale non sono state osservate le prescrizioni del presente articolo. »

BERTOLINI, *relatore*. C'è nell'articolo.

LIBERTINI GESUALDO. Se c'è nell'articolo è inutile. Ad ogni modo...

BERTOLINI, *relatore*. Sì, c'è nell'articolo.

LIBERTINI GESUALDO. Allora non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene, ella non insiste.

SONNINO SIDNEY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY. Voglio supporre che la formula usata nell'articolo lasci al presidente una certa discrezione. Fo osservare che la grande maggioranza delle sale elettorali sono piccole e nella parte riservata al pubblico può starci appena una ventina di elettori.

Ora può benissimo darsi, anche esclusa ogni idea di frode, siccome le elezioni abbracciano talvolta un grande territorio, e i contadini a mezzogiorno vanno a pranzo e tornano dopo, che si affollino all'ultimo momento nella sala molti elettori: ne entre-

ranno una ventina, ma gli altri stanno per forza sull'uscio.

Ora, in questo caso, in cui non è questione d'inganno, si dovrebbe intendere che queste parole « ammette a votare » (giacchè la nostra discussione può anche servire di interpretazione alla Giunta delle elezioni) possano essere dal presidente del seggio interpretate con una certa discrezione.

Pensate che l'articolo 74 comma la nullità della elezione, ove non si osservi questo comma terzo.

Vorrei quindi qualche schiarimento in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le osservazioni fatte dall'onorevole Sonnino valgono di risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole Cannavina.

Questi vorrebbe che alle sedici si chiudesse la sala: chi è dentro viene messo in lista, e chi è fuori non può più votare.

Ora, giustamente osserva l'onorevole Sonnino che vi sono dei luoghi, specialmente nei comuni rurali di alta montagna, ed io ne conosco personalmente alcuni, in cui la sala più larga sarà di quattro per quattro metri.

Ora, se sono presenti una cinquantina di elettori che si trovano là per votare, senza che vi sia alcuna idea di frode, dobbiamo chiudere dentro quei pochi e lasciare fuori gli altri?

Io arriverei al punto, per evitare le questioni di nullità, di togliere le parole: « nella sala ». E direi che se alle ore 16 sono tuttora presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prendere nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare: se non sono nella sala ma sulla porta, fa lo stesso.

Quindi il presidente accerta che vi sono elettori presenti e fa redigere l'elenco di coloro che sono presenti.

Chiuso l'elenco, a parte ogni caso di frode votano quelli che sono compresi nell'elenco: quelli che non sono compresi nell'elenco non possono votare... (*Interruzione — Commenti*).

Io farei dunque un emendamento al rovescio di quello dell'onorevole Cannavina: non solo non chiuderei la sala, ma lascerei votare tutti quelli che sono presenti, anche se materialmente non sono potuti entrare nella sala per insufficienza di spazio. (*Commenti — Interruzione*).

Si direbbe così: « La votazione resta aperta fino alle ore 16: se alle ore 16 sieno

tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prendere nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare. Nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione ».

Il presidente fa redigere la nota di coloro che sono presenti (presenti con la intenzione di partecipare alla votazione) anche se non hanno potuto entrare nella sala.

Perchè bisogna prendere il mondo com'è. Io, ripeto, conosco, per esempio, dei comuni in cui la sala comunale non è più di quattro metri per quattro metri...

SONNINO SIDNEY. Tolta la parte riservata, diventa molto più piccolo lo spazio disponibile.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È naturale. Noi finiremo col provocare delle nullità, mentre tutto è proceduto con la massima regolarità. Quindi proporrei di togliere le parole « nella sala » purchè siano presenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTOLINI, *relatore*. Credo che si possa convenire in massima con quanto ha detto il presidente del Consiglio, se egli avrà la bontà di tenere presente qualche osservazione che sto per fare.

La Commissione ha dovuto preoccuparsi che si raggiunga effettivamente ciò che il Ministero si è proposto, e che ad avviso della Commissione stessa rappresenta una necessità imprescindibile, ossia che tutte le operazioni elettorali siano finite alle ore 23. Ora, per conseguire tale risultato bisogna indeclinabilmente stabilire un termine per la chiusura della votazione allo scopo di lasciar tempo di compiere lo scrutinio. E conviene non sacrificare sifatta esigenza al comodo, spesso all'artificio, di coloro, che abbiano il grave torto di recarsi a votare alle tre o alle tre e mezza, mentre le operazioni cominceranno alle otto del mattino.

Prendendo consiglio anche dalle legislazioni estere, si è stabilito che alle quattro pomeridiane, coloro, i quali già si trovino presenti nella sala, abbiano diritto di votare e che coloro, i quali sopraggiungono poi, non l'abbiano. Ripeto che questa severa disposizione è assolutamente necessaria affinché alle ventitrè sia finito lo scrutinio e non diventi procedimento normale quello, che è previsto in via di eccezione e che presenta gravi inconvenienti, ossia che, se alle ventitrè lo scrutinio non sia finito,

si deve suggellare ogni cosa e rimettere il compimento dello scrutinio al tribunale.

Prego dunque l'onorevole presidente del Consiglio di considerare, che non si può rinunciare ad una norma rigorosa (dirò poi come si potrebbe conciliarla col suo pensiero) rispetto alla chiusura della votazione.

Nè deve cader dubbio sul luogo dove abbiano da trovarsi presenti coloro, di cui alle sedici vien presa nota, e quindi, se l'onorevole presidente del Consiglio, per ragioni che io apprezzo, crede che non convenga considerare presenti soltanto coloro, i quali si trovano nella sala, sarei disposto a dire: « coloro che sono presenti nella sala o nel locale immediatamente antecedente alla sala... » (*Interruzioni — Commenti*). Bisogna bene che si stabilisca una norma precisa! (*Nuove interruzioni*).

Generalmente alla sala dell'elezione precede un vestibolo; ma nei casi, in cui la sala mette immediatamente sulla strada, non mi par possibile ammettere che si prenda nota degli elettori, i quali si trovino in istrada o sulla piazza, perchè, allora, il segretario dell'ufficio elettorale, e magari il presidente, dovrebbe uscire dal locale, dove sta la sezione, abbandonando il seggio e, a parte tale anormalità, si aprirebbe l'adito a contestazioni e abusi infiniti.

Proporrei quindi all'onorevole presidente del Consiglio di voler mantenere le parole « presenti nella sala » aggiungendo le parole « o nei locali immediatamente antecedenti o attigui alla sala ». (*Commenti — Conversazioni*)

DE NAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA. Prego l'onorevole Bertolini di non insistere nella sua restrizione perchè creerebbe una grande disparità di trattamento. Secondo la vastità della sala elettorale, in un luogo verrebbero ammessi molti elettori a votare ed in un altro non verrebbero ammessi perchè nella sala non riescono a penetrare che poche persone.

Una simile disparità di trattamento non è ammissibile, come non è ammissibile che si dica: « gli elettori che stanno nel vestibolo », perchè se la sezione, come del resto accade in parecchi comuni rurali, è al piano terreno, per esempio in una scuola, oppure ha una porta sulla scala, gli elettori che si trovano fuori non potranno votare. Bisogna trovare una norma diversa per regolare questa materia, ed evitare pericoli ed inconvenienti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A me pare che non esista una vera quistione. Naturalmente, come ha detto l'onorevole De Nava, non si può far dipendere dalla ampiezza della sala l'esercizio del diritto elettorale, perchè in una sala grande voteranno moltissimi elettori, in una molto piccola ne voteranno pochissimi. Ma, una volta stabilito che il presidente può prendere nota di coloro che sono presenti, e non soltanto vicini, e poi che nessun altro elettore, che sopraggiunga, può essere ammesso alla votazione (e si potrebbe modificare anche questo e dire: nessun altro elettore, che non sia compreso in quell'elenco, può essere ammesso alla votazione), mi pare che la garanzia vera stia nell'elenco degli elettori presenti.

SONNINO SIDNEY. Questo giudizio sulla presenza lasciamolo al presidente!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È naturale!

BERTOLINI, *relatore*. Allora bisogna rinunciare alla nullità assoluta, che è comminata dalla legge attuale, come dal disegno di legge in discussione. Ad ogni modo proporrei, perchè non mi pare opportuno improvvisare in materia così importante, che, se il presidente del Consiglio non ha difficoltà, sia rimessa a domani la votazione dell'articolo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non ho alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Sta bene. La votazione di questo articolo rimane sospesa.

Art. 67-bis.

« Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli articoli 51 bis e 54, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può con ordinanza motivata ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possano soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione della nullità di queste a norma dell'articolo 74-bis ».

L'onorevole Graziadei propone la soppressione dell'articolo. Ha facoltà di parlare.

* GRAZIADEI. Tanto io quanto il collega Turati abbiamo proposto la soppressione dell'articolo.

Infatti esso apre le cateratte ad una specie di diluvio universale che sommerge il bollo, le urne, i tavoli stabiliti dal progetto, ed ammette a galleggiare sulla cima delle acque una nuova arca di Noè, dove troveremmo altre urne, altri bolli, altri tavoli ben diversi da quelli voluti dalla legge.

Basta accennare a questo, per far presente quanto i pericoli dell'articolo siano gravi; sebbene di alcun poco attenuati dalle disposizioni dell'ultima parte.

Non voglio tediare la Camera, e per ciò mi limito a dichiarare che avremmo piacere che l'articolo fosse soppresso.

Se il Governo e la Commissione rimangono all'opposizione, qualunque eloquenza è inutile; se invece riconoscono che abbiamo ragione, qualunque altra mia parola sarebbe superflua.

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. Onorevole Graziadei, non è questione di compiacenza da parte sua o di mancanza di compiacenza da parte mia, perchè quando ieri l'altro gli onorevoli rappresentanti dell'estrema sinistra sono venuti da me e mi hanno esposto intendimenti conformi a quelli del Governo e della Commissione, io sono stato assai lieto di aver trovato formule, che hanno soddisfatto tutti i loro desideri. Gli emendamenti man mano presentati dalla Commissione sono dovuti allo sforzo suo di introdurre nella legge tutti quei miglioramenti, che la collaborazione dei colleghi poteva apportarvi.

Ma, quando sussistono ragioni, per le quali la Commissione dopo matura discussione ha proposto una data disposizione di legge, allora, onorevole Graziadei, non attribuisca il rifiuto della Commissione a rinunciare al poco effetto della sua eloquenza, ma alla impossibilità, da parte della Commissione, di sacrificare la conclusione di una matura elaborazione all'altrui improvvisazione.

Orbene, quando si è imposto l'uso di determinate urne, tavoli e bolli, abbiamo dovuto preoccuparci della ipotesi, che nella massima buona fede, per circostanze fortuite che è difficile prevedere, divenga impossibile usare di quelle urne, di quei tavoli e di quel bollo. In tal caso, abbiamo detto, si deve o non si deve fare la votazione? Se non si fa la votazione, è ottenuto

un effetto semplicemente negativo. Il perchè ci parve miglior consiglio lasciar fare la votazione, consentendo al presidente di determinare l'uso di altri tavoli, bolli, urne, che meglio sodisfino allo spirito della legge. E grazie a tale disposizione sarà anche tolto l'incitamento di manomettere le urne, i tavoli, i bolli regolamentari per impedire delittuosamente che la votazione avvenga. Abbiamo però riservato alla Giunta delle elezioni di constatare se la votazione, non ostante il mancato uso dei bolli, urne, tavoli regolamentari, sia seguita in modo tale che possano considerarsi in sostanza sodisfatti gli scopi voluti dal legislatore nel prescrivere l'uso delle urne, bolli, tavoli regolamentari.

Per queste ragioni prego l'onorevole Graziadei di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Graziadei, insiste nel suo emendamento?

GRAZIADEI. Non insisto.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Turati aveva proposto la soppressione di questo articolo; ma non essendo presente, s'intende che abbia ritirato la sua proposta.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 67-bis.

(È approvato).

Art. 67 ter.

« Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 74-bis, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

« Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente od il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali ».

A questo articolo l'onorevole Graziadei ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire al comma 1º la dizione del comma 1º dell'articolo 67-bis del progetto ministeriale ».

Ha facoltà di svolgerlo.

GRAZIADEI. Lo ritiro, perchè riguardava disposizioni che ormai sono state assorbite dalle votazioni già avvenute.

PRESIDENTE. L'onorevole Turati aveva anche presentato il seguente emendamento:

« Nel comma primo, alle parole: il presidente, udito il parere degli scrutatori, sostituire: l'ufficio ».

Non essendo presente, s'intende che lo abbia ritirato.

L'onorevole Sonnino ha presentati un ordine del giorno ed un emendamento, che leggo:

« La Camera, riconoscendo l'opportunità di affidare le operazioni di scrutinio dei voti di tutte le sezioni e l'accertamento del risultato complessivo della votazione ad un apposito ufficio centrale da costituirsi nel capoluogo del collegio, incarica la Commissione di formulare le proposte occorrenti ».

« Al primo comma sopprimere in fine le parole: e sulla nullità dei voti ».

L'onorevole Sonnino ha facoltà di svolgerli.

SONNINO SIDNEY. Dichiarai già, nell'espore all'articolo 52 la mia proposta, di demandare lo scrutinio dei voti ad un ufficio centrale da costituirsi nel capoluogo del collegio, che se Governo e Commissione non avessero fatto buon viso alla proposta stessa, io non l'avrei nemmeno formulata.

Quindi, siccome l'onorevole presidente del Consiglio, l'altro giorno, già si dichiarò contrario, ritiro l'ordine del giorno ed anche l'emendamento all'articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 67-ter.

(È approvato).

Art. 68.

« Adempiuto a quanto è prescritto dall'articolo 67 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente;

« 1º Dichiarata chiusa la votazione;

« 2º Accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'articolo 51. Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori nonchè dal presidente ed essere chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'articolo 63.

« Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori nonchè i rappresentanti dei candidati che lo vogliono: il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

« 3º Estrae e conta le busterimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come

votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali buste, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2^o, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;

« 4^o Procedo allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato A, stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, dà lettura ad alta voce del nome del candidato pel quale è espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

« È vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

« 5^o Conta il numero delle buste spogliate e riscaltra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;

« 6^o Accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

« Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

« Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego

che, insieme con quello delle buste deteriorate e con quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'articolo 65, deve esser a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 63, e quello dei rappresentanti dei candidati che vogliano apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 72.

« Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 71.

« Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati, quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

« Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 71, debbono essere ultimate non oltre le ore ventitre del giorno indetto per l'elezione ».

Su questo articolo l'onorevole Baslini ha presentato il seguente emendamento:

« Al quart'ultimo comma aggiungere:

« Si considerano contestate e devono allegarsi al verbale le schede che per essere piegate o per altri motivi non potessero essere lette ».

L'onorevole Baslini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BASLINI. Di questo emendamento io ho già dato sostanzialmente ragione durante la discussione di un precedente articolo.

L'onorevole Bertolini allora ebbe giustamente ad osservare che dell'argomento si sarebbe parlato in questa sede.

Ora io debbo osservare che l'emendamento o, meglio, l'aggiunta che io propongo di fare all'articolo 68, non può essere considerato isolatamente da quello che ho presentato all'articolo successivo 68-bis.

Così dicendo io rinunzio già fin d'ora implicitamente a parlare sul successivo articolo e svolgerò insieme entrambi gli emendamenti, che io fui mosso a presentare non ritenendo opportuno di dichiarare senz'altro nulle le schede che l'elettore abbia messe piegate dentro la busta. Oggi stesso l'ono-

revole Luciani ha accennato ai gravi inconvenienti cui questa tassativa disposizione potrebbe dar luogo; ed ecco perchè io propongo si dica, invece, che le schede piegate si contestano e come tali devano allegarsi al verbale.

Mi potrà facilmente rispondere l'onorevole Bertolini che anche le schede nulle si allegano al verbale e che conseguentemente questa aggiunta all'articolo 68 potrebbe apparire superflua.

Ma superflua non è, invece, perchè l'articolo 68-bis dichiara che le schede piegate si debbano considerare nulle; e quando la legge stabilisce che le schede piegate sono dichiarate nulle, il fatto che la Giunta delle elezioni le possa prendere in considerazione non toglie la nullità comminata esplicitamente dalla legge.

Io mi sono già domandato un'altra volta: non può avvenire che, erroneamente, siano fatte stampare delle schede un poco più grandi della busta o che le schede di un candidato (e su questo specialmente insisto) siano fraudolentemente distribuite dal candidato avversario un poco più grandi per far annullare al suo competitore un certo numero di voti?

In uno degli articoli testè votati si è fatta, per vero, l'aggiunta che il presidente deve avvertire l'elettore di non mettere la scheda piegata nella busta. Ora io penso che codesta aggiunta sia stata introdotta quasi per acquetare i dubbi che erano venuti a me ed altri colleghi; se non che la Camera deve riflettere che molti elettori non hanno fiducia se non nel proprio candidato e nel Comitato che lo rappresenta; onde avverrà che quand'anche il presidente li avverta di non piegare la scheda, essi, se questa è troppo grande, indubbiamente la piegheranno poichè non si fidano a ricevere le schede da nessuno o a raccogliere quelle che sono sul tavolo, tanto più se si tratta di analfabeti, che non sanno leggere quello che è scritto sulla scheda, che venisse loro da altri consegnata.

Per ovviare, dunque, a tali pericoli io credo che si possa fare a meno di dichiarare la nullità assoluta delle schede piegate. E siccome il seggio non può aprire le buste poichè, come sanzione della sincerità del voto, esse devono mantenersi intatte (toltono solo lo sportellino), così io vorrei che quanto non può fare il seggio, faccia la Giunta delle elezioni la quale, qualora trovi regolari le schede ripiegate, potrà attribuirle ai candidati a cui si riferiscono.

Epperò queste schede, invece che nulle, dovrebbero semplicemente dichiararsi contestate e come tali allegarsi al verbale che si invia alla Giunta delle elezioni. E allora, per mettere in relazione questa modificazione con l'articolo 68-bis, occorrerebbe togliere dal terzo comma di questo articolo le parole « ovvero per inosservanza di quanto è prescritto al terzo comma non possa leggersi il nome », come io ho proposto di fare, non riuscendo a darmi conto della grave sanzione comminata per le schede che siano piegate o altrimenti illeggibili a busta chiusa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grosso-Campana, il quale ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al comma 4° dopo la parola: Questi, aggiungere: accertatosi che la scheda internamente alla busta non fu piegata ».

« Al comma 6° dopo le parole: Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, aggiungere: quelle contenenti schede piegate di cui al comma 4° ».

GROSSO-CAMPANA. Onorevoli colleghi, dato il problema di concedere il voto agli analfabeti e di far loro esprimere questo a mezzo dell'alfabeto, era inevitabile che si facesse agli articoli primitivi un complesso di emendamenti e di modificazioni, di cui, ad ogni momento, vediamo l'attuazione.

Abbiamo avuto tre specie di buste e pare che ne avremo ora una quarta; abbiamo sopprese *a priori* i colori della scheda che poi a poco a poco abbiamo dovuto ammettere e in fine con i simboli, con le fotografie abbiamo dovuto trasformare l'alfabeto in modo che fosse comprensibile anche all'analfabeta.

Abbiamo in sostanza dovuto apportare tante e tante modificazioni al meccanismo della scheda per rendere possibile all'elettore di estrinsecare colla maggiore libertà il suo voto.

Io ho sentito parlare molto e da tutte le parti della Camera di questo povero contadino analfabeta che, se non è stato dipinto come un vero idiota, poco ci manca. Io non lo conosco per tale, ma il contadino analfabeta, pur non essendo idiota ed essendo anzi tutt'altro che idiota, è però molto diffidente, e quando verrà ad esprimere il suo voto e sarà per la prima volta chiamato all'esercizio di questa funzione per lui finora ignorata, egli avrà paura dello sga-

buzzino ove dovrà essere chiuso per l'espressione del voto e di quella busta magica con a tergo una marca da bollo e la linguetta e sulla faccia una traforatura di puntini che non ha visto mai, e temerà nel modo più assoluto che il suo voto sia letto. Il fatto stesso di avere fatto stampare la scheda dai due lati per impedirne la piegatura, darà occasione a questo contadino che abbiamo dipinto per idiota di escogitare un sistema di piegatura in modo che lo stampato non si veda nè dall'una nè dall'altra parte.

Di questo ho convinzione assoluta. Per rimediare a questo inconveniente, che porterebbe come conclusione che il risultato della elezione non sarebbe corrispondente alla volontà del corpo elettorale, io sottopongo all'attenzione dell'onorevole relatore questa proposta.

Perchè non ha voluto la Commissione che la busta contenesse la scheda piegata? Perchè, aprendo la busta, ne usciva la scheda, e questa, siccome non è munita da nessun segno di autenticità, poteva facilmente essere sostituita dal seggio. Di questo seggio la Camera si è manifestata alquanto diffidente; ma francamente io non credo che sfiducia si debba avere per il seggio centrale che è composto esclusivamente di magistrati.

Ora io fo osservare che, poichè la scheda si è voluta fare di cartoncino, e pur senza arrivare ai calcoli dell'onorevole Canevari, certamente bisognerà per una media di 15,000 elettori fare almeno 100,000 schede (darne 5, 6 o 7 per ogni voto non è troppo) e poichè la scheda si pone nella busta non ripiegata, dato lo spessore del semi-cartoncino è evidente che il presidente, quando riceverà la busta, si accorgerà se la scheda sia ripiegata o no.

Io propongo che le buste colla scheda ripiegata siano inviate per lo spoglio all'ufficio centrale, dove si hanno tutte le garanzie perchè il risultato della votazione corrisponda alla volontà del corpo elettorale: i voti che si mettono insieme saranno aggiunti rispettivamente a quelli contati nelle varie sezioni.

Spero che l'onorevole relatore vorrà accedere a questo mio desiderio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTOLINI, relatore. La Commissione ha il rammarico di non potere accettare

neppure i due emendamenti degli onorevoli Baslini e Grosso-Campana, i quali entrambi si basano sopra un apprezzamento non esatto del sistema di votazione che la Camera ha approvato.

In sostanza la Camera ormai ha stabilito che la scheda non si debba togliere mai dalla busta, nemmeno dalla Giunta delle elezioni, perchè la scheda non ha per se stessa carattere alcuno di autenticità e lo acquista soltanto in quanto diventa inscindibile dalla busta. Ora gli onorevoli Baslini e Grosso-Campana vorrebbero che i voti corrispondenti a schede introdotte piegate nella busta venissero contestati allo scopo che, inviate alla Giunta delle elezioni, le buste relative fossero poi aperte estraendo la scheda per leggerla. Ciò contraddice nel modo più evidente ai principi, su cui risposa il sistema di votazione adottato dalla Camera.

Osservo, per abbondanza, che la piegatura della scheda darebbe adito a facili ed impuniti segni di riconoscimento, perchè, mentre con la lettura della scheda da parte della Giunta si arriverebbe poi a fare attribuire il voto al candidato a cui è dato, frattanto la consegna al seggio di una busta con dentro una scheda piegata permetterebbe, in moltissimi casi, di riconoscere al momento il voto dato dall'elettore.

Fu proprio per ovviare a tale pericolo che fu prescritto dover essere la scheda di carta consistente, escludendo i cartoni e i cartoncini, i quali pure darebbero luogo al riconoscimento del voto da parte dei componenti dei seggi e dei rappresentanti dei candidati.

Per queste ragioni la Commissione non può accettare gli emendamenti degli onorevoli Baslini e Grosso-Campana. Essa però ha avuto piacere che le sia stata porta occasione per chiarire nel modo più esplicito le conseguenze della piegatura della scheda; e dell'averle offerta questa occasione, è grata agli onorevoli Grosso-Campana e Baslini. (*Urarità*).

PRESIDENTE. Onorevole Baslini insiste?

BASLINI. Non insisto nè in questo emendamento, nè in quello all'articolo successivo, quantunque non vegga perchè anche alla Giunta delle elezioni sia fatto divieto di aprire le buste, ciò che dovrà avvenire in moltissimi casi.

PRESIDENTE. Onorevole Grosso-Campana ?...

GROSSO-CAMPANA. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 68 nel testo concordato di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 68-bis.

« Sono nulli i voti quando :

« 1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 51-bis, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 63, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice ;

« 2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali possano ritenersi fatti artificiosamente ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 68, n. 4.

« 3° nelle schede non apparisca espresso il voto per alcun candidato o apparisca espresso per più di un candidato od al nome e cognome del candidato apparisca aggiunto, oltre la paternità, un contrassegno diverso da quello portato dalla scheda tipo di cui all'articolo 52-quinquies o vi appariscano altre indicazioni, ovvero per inosservanza di quanto è prescritto dal terzo comma dell'articolo 65 non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta come è stabilito allo articolo 68, n. 4 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino, il quale deve anche svolgere i seguenti emendamenti :

« Al n. 2 sostituire il seguente :

« 2° le buste o le schede presentino qualsiasi segno che possa ritenersi destinato a far riconoscere il votante ».

« Sopprimere al n. 3 le parole : per inosservanza di quanto è prescritto dal secondo comma dell'articolo 65 ».

SONNINO SIDNEY. La Commissione, al comma secondo ha voluto tener conto di alcune osservazioni fatte dall'onorevole Pantano ed ha mutato la formula proposta: invece di limitare il divieto a quei segni di riconoscimento che apparissero visibili entro lo spazio del finestrino della busta, l'ha esteso anche a quelli che possono diventar visibili guardando un po' sotto i lati del finestrino, insomma per effetto dell'apertura.

Però a me pare che la dizione del nuovo articolo non sia sufficiente e che sarebbe molto più semplice vietare i segni di riconoscimento in genere.

L'onorevole Pantano faceva correttamente osservare come per coartare la volontà dell'elettore sia sufficiente che egli abbia l'impressione che il suo voto possa essere riconosciuto: non importa che venga effettivamente riconosciuto. Basta che l'elettore stesso ritenga che un qualsiasi segno sulla scheda (perchè le schede vengono conservate o viste dalla Giunta delle elezioni o per un'altra ragione qualunque) possa far conoscere il voto che egli ha dato; anche se questo segno non sarà effettivamente mai visto.

Nota che l'elettore non ha dinanzi a sé la busta e non può rendersi conto se quel segno sarà visibile o no dopo strappato lo sportellino, e quindi se è tale o no da far riconoscere la scheda. Quindi qualunque segno si potrebbe adottare per coartare la volontà dell'elettore.

Una disposizione più larga di quella proposta, la quale proibisse semplicemente qualsiasi segno di riconoscimento, toglierebbe ogni inconveniente; ed il mio primo emendamento tende appunto a questo.

Si domanderà: ma perchè la Commissione ha ammesso che nella parte non visibile si possa fare qualche segno ?

Questa disposizione dell'articolo 68-bis era stata consentita dalla Commissione quando essa vedeva nella possibile apposizione di siffatti segni sugli orli della scheda, un modo di mettere l'analfabeta in grado di ricordare qual'è la scheda, tra le tante ricevute, che egli si era prefisso di introdurre nella busta. Ma ciò accadeva prima che la Commissione ammettesse che le schede-tipo contenessero segni distintivi in colore o figurati.

AmMESSO ciò non vi è più ragione alcuna di ammettere altri distintivi o ghirigori, di natura individuale, dentro o fuori la parte visibile della scheda.

Si dice: questi segni non si vedranno mai. Ma l'elettore può avere l'impressione che si vedano. E poi non si può proibire alla Giunta delle elezioni che un giorno richiami a sé le buste. (*Interruzione del deputato Aprile*).

Ordinariamente non lo farà, ma lo può fare, per qualsiasi verifica che intenda fare.

Il secondo intento a cui mira il mio emendamento è di considerare valida ogni scheda, da cui si rilevi chiaro il nome del

candidato che l'elettore intendeva votare, tanto se essa è stampata o scritta, se identica alla scheda-tipo o no, con la sola eccezione di quelle che contengano, in qualunque loro parte, segni che (e qui seguono la dizione della legge vigente) possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

È questo l'unico punto della legge che stiamo discutendo, da cui risulti un divieto espresso di votare con scheda scritta anziché stampata, divieto per cui non so vedere una sufficiente giustificazione.

Il punto essenziale è che non appariscano segni di riconoscimento. Pel resto non vi è ragione di mutare la pratica attuale delle elezioni amministrative e di non lasciar modo all'elettore di scriversi la scheda a modo suo, votando per chi gli pare, anche all'infuori delle candidature dichiarate.

L'onorevole relatore parlando appunto di questa questione all'articolo 65 citava l'esperienza della Giunta delle elezioni, lo scritto, lo stampato, i riconoscimenti per effetto dello scritto. Veramente io non so quale esperienza possa avere avuto la Giunta delle elezioni da una mistura di scritti e di stampati: perchè non è stata mai ammessa fin qui la stampa per il voto politico.

BERTOLINI, *relatore*. Non ho detto questo! È la cattiva esperienza per la scheda scritta.

SONNINO-SIDNEY. Tutte le schede dovevano finora essere scritte, e noi siamo stati eletti tutti con le schede scritte. Qualcuno avrà avuto contestazioni per alcuni segni di riconoscimento delle schede scritte; ma ci sono stati milioni di schede scritte che non sono state contestate per segni di riconoscimento.

Nelle elezioni amministrative, abbiamo sì, oggi, la mistura delle schede stampate e delle schede scritte; come regola, la scheda stampata; come eccezione, quella scritta. E quali sono i gravi inconvenienti che si deplorano? Qui l'esperienza ci può insegnare qualcosa; ed essa sta tutta a favore della maggiore libertà.

L'altro emendamento mio al terzo comma, propone di sopprimere le parole: « *per inosservanza di quanto è prescritto dal terzo comma dell'articolo 65* » prima di quelle: « *non possa leggersi il nome e cognome, ecc.* ».

L'emendamento ha per scopo di precisare che la nullità del voto non dipende dalla inosservanza delle forme prescritte nel comma secondo dell'articolo 65, cioè della

stampa e della conformità alla scheda-tipo, bensì dal fatto che il nome e cognome del candidato non siano leggibili col distacco dello sportellino asportabile della busta. Questa non leggibilità non è una conseguenza necessaria di quella non osservanza. Qui si ha l'aria di fare dell'inosservanza stessa una sufficiente motivazione di nullità: e questo dubbio può dar luogo a molte contestazioni, questioni e soprusi.

PRESIDENTE. L'onorevole Bianchini ha proposto i seguenti emendamenti:

« *Al n. 1, sopprimere le parole: mancanti dell'appendice o...* ».

« *Al n. 3 aggiungere: od infine le schede stesse siano disformi dai tipi presentati dai candidati in conformità del disposto dell'articolo 52 *quinquies** ».

L'onorevole Bianchini non essendo presente, s'intende che vi rinuncia.

Gli onorevoli Dello Sbarba, Pietravalle, e Giovanni Amici hanno proposto la seguente aggiunta:

« *Aggiungere:*

« *4° Le schede che, all'evidente scopo di trarre in inganno l'elettore, portassero il contrassegno figurato o colorato di cui al terzo comma dell'articolo 52-*quinquies* ed il nome di un candidato diverso da quello cui il colore o il simbolo appartiene, saranno attribuite a questo ultimo dovendosi i suddetti contrassegni ritenere prevalenti per la determinazione della volontà dell'elettore* ».

L'onorevole Dello Sbarba non è presente.

PIETRAVALLE. Svolgerò io quest'aggiunta, se me lo permette, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Pietravalle.

PIETRAVALLE. Quest'emendamento, come vede la Camera, si riferisce ad una ipotesi molto facile; ipotesi della quale s'è discusso nelle anticamere, anzi che nella Camera: e cioè, che uno dei candidati si impossessi del simbolo d'un altro, distribuendo le schede portanti quel simbolo, però col suo nome stampato.

Che cosa accadrà quindi quando nell'urna si troveranno schede che abbiano il simbolo dell'altro candidato o un nome diverso?

È questa l'ipotesi alla quale si riferisce l'emendamento, che raccomando all'attenzione della Commissione e del Governo con preghiera di volerlo accettare.

PRESIDENTE. L'onorevole Pantano ha presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere la parentesi al comma numero 2 ».

Ma il testo che discutiamo non ha più la parentesi.

PANTANO. Permetta, onorevole Presidente...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PANTANO. Io devo ringraziare l'onorevole Sonnino dell'interessamento spiegato per la modificazione di quest'articolo fino dal primo momento in cui io ebbi a segnalargli quelli che a me parevano gravissimi inconvenienti e che esposi altresì al Governo ed alla Commissione. E se io dovessi, com'egli ha fatto, considerare la questione sè stante, io dovrei insistere al pari di lui sulla nullità della scheda, come suona del resto il mio emendamento, qualunque sia il punto in cui alla scheda venga apposto un segno qualsiasi di riconoscimento.

Ma allo stato dei fatti io debbo con lealtà esaminare la cosa al di fuori di ogni mio preconcezio; perchè la tesi da me sostenuta durante la discussione, che cioè qualsiasi segno posto nella scheda, sia pure in uno dei punti invisibili, potrebbe servire di coazione morale all'elettore dipendente, per farlo votare contrariamente alla sua volontà, costituisce un argomento sostanziale nel dibattito se si dovesse preferire la scheda ministeriale al sistema della busta, per dimostrare l'inferiorità di quest'ultimo sistema di fronte all'altro; ma una volta adottato dalla Camera il sistema della busta, il solo lavoro possibilmente pratico ed utile è quello di cercare di perfezionare questo sistema, non di perturbarlo ed indebolirlo.

Ora il principio fondamentale su cui riposa tale sistema è la inscindibilità della scheda dalla busta.

Ma in tal caso, se oltre i segni visibili dovessero venir dichiarati causa di nullità i segni apposti sulla parte invisibile della scheda, la necessità di verificare se realmente tali segni esistano, importerebbe logicamente la lacerazione della busta.

Ora, in tal caso, siccome appunto la ragione fondamentale del metodo propugnato dall'onorevole Bertolini sta, ripeto, nell'autenticità del voto, garantito dall'unione indissolubile della scheda alla busta, quel metodo sarebbe colpito nella sua intima essenza e non potrebbe essere più suscettibile dei benefici che se ne attendono dai suoi fautori.

Posta la questione in questi termini, onestamente e lealmente per conto mio dichiaro che l'emendamento introdotto dal Ministero e dalla Commissione in questo punto mi sodisfa, e ne dirò brevemente le ragioni.

Dato l'ultimo tipo della scheda concordato fra Governo e Commissione, e dichiarata nulla soltanto quando si riscontrassero segni visibili nel quadrato libero scoperto sulla busta nel momento dello scrutinio, tutti gli altri segni anche visibili, col minimo movimento, al di fuori di quello spazio, avrebbero costituito oggetto di sicure infinite frodi.

La sincerità, la libertà del voto si sarebbero ridotte a una pura illusione: si sarebbero addirittura aperti impunemente dei veri uffici di compra e vendita dei voti con la complicità stessa della legge, la quale, non permettendo nessuna indagine al di là del quadrato aperto della busta, avrebbe implicitamente autorizzata la frode.

Di ciò si convinsero Governo e Commissione, ed io rendo loro le più vive grazie di avere accettato il mio concetto, di avere avvisato al più grande pericolo, al gravissimo danno morale e materiale che avrebbe inquinato sin dal suo inizio la nuova legge.

Resta sempre il pericolo, da me allora segnalato, e ora riaffacciato dall'onorevole Sonnino: il padrone che segna la scheda al suo dipendente con la minaccia morale che egli lo saprà se non vota con quella. Ma il pericolo è reso minimo da un doppio ordine di considerazioni.

Ammesso infatti che la scheda venga segnata nella parte che deve restare invisibile (perchè altrimenti porterebbe con sé la nullità) potrebbero verificarsi i seguenti due casi.

Primo caso: se l'elettore pone la scheda nella busta in modo che il segno corrisponda alla parte che resterà poi visibile, il candidato corre il rischio che questo voto sia dichiarato nullo. E molti voti che egli avrà creduto di assicurarsi si risolveranno in voti nulli che potranno compromettere la sua riuscita.

Secondo caso: per ovviare a tale pericolo, egli dovrà raccomandare all'elettore di metter la scheda nella busta in modo che il segno rimanga nella parte invisibile, ed allora tutta l'abile manovra andrà in aria, perchè il candidato stesso gli avrà rivelato il trucco, e lo avrà messo sulla via di sottrarsi alla coartazione con la persuasione

che si tratti di minacce irrealizzabili, perchè la scheda resterà segreta.

Così essendo, io non potrei non dichiararmi soddisfatto dell'emendamento concordato fra Commissione e Governo che migliora sensibilmente un sistema che non è il mio ideale, ma che una volta adottato dalla Camera, tutti dobbiamo concorrere a renderne più armonica ed efficace la estrinsecazione, onde la prova che sarà per farne il Paese possa esser fatta nelle migliori condizioni possibili per constatarne così le utilità come gl'inconvenienti.

Per queste ragioni, ringraziando vivamente il Governo e la Commissione per aver voluto colmare una lacuna che costituiva un vero e grande pericolo morale e materiale per la libertà e la sincerità del voto, e dichiarandomi perciò soddisfatto, faccio l'augurio vivissimo che questo sistema, che non ha avuto il mio plauso, possa alla prova dei fatti rispondere allo scopo meglio di quanto io non abbia creduto. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Grosso-Campana, mantiene il suo emendamento?

GROSSO-CAMPANA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *relatore*. All'ora in cui siamo spero che la Camera mi consentirà di rispondere brevissimamente agli oratori, che mi hanno preceduto.

L'onorevole Pantano, che ringrazio di aver proposto all'attenzione della Commissione e del Governo una questione, che importava di essere risolta nel modo con cui oggi è stata risolta, ha confutato nella massima parte le obiezioni fatte dall'onorevole Sonnino.

Quindi per questa parte credo esaurita la discussione e confido che resti nella Camera la persuasione, che conviene votare anche la terza parte dell'articolo 68-bis nella formula oggi proposta.

Prego poi l'onorevole Sonnino di non insistere nella proposta di soppressione delle parole « per inosservanza di quanto è prescritto al terzo comma », perchè per l'appunto esse costituiscono la sanzione di ciò, che è disposto nell'articolo 65 e la cui osservanza è imprescindibile.

Quanto alla scrittura della scheda, non potrei che ripetere le ragioni, per le quali ho già dichiarato che Commissione e Governo non possono accettarla.

Debbo infine dichiarare all'onorevole Pietravalle che assai opportunamente tanto

egli, quanto l'onorevole Dello Sbarba hanno richiamato l'attenzione della Commissione e del Governo sul caso della contraddizione tra il contrassegno ed il nome e cognome del candidato: ma in tal caso Commissione e Governo non credono ammissibile altra soluzione che la nullità del voto.

Per tutte queste ragioni la Commissione, in pieno accordo col Governo, prega la Camera di approvare l'articolo 68-bis nel testo oggi presentato.

PRESIDENTE. Onorevole Sonnino, insiste nella sua proposta?

SONNINO. Non insisto unicamente perchè non passerebbe; ma credo di aver ragione.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 68-bis nel nuovo testo concordato tra Governo e Commissione.

(*È approvato*).

Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate oggi.

DA COMO, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sugli effetti della legge 1906, non conformi certamente agli scopi di essa, sul compimento della strada destinata a togliere dall'isolamento i comuni di Letino e Gallo, e sui provvedimenti necessari ad affrettarlo.

« Scorciarini-Coppola ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia sulle cause per cui sono riardate le promozioni per anzianità a giudice di seconda categoria, nonostante le relative vacanze.

« Vincenzo Carboni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della guerra circa la visita eseguita dal prefetto e dal comandante della divisione militare di Caserta al Vali di Rodi prigioniero di guerra internato in quella città.

« Pietravalle ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi, se intendano dotare l'Amministrazione

zione dei telefoni dei fondi necessari ai nuovi impianti sia urbani sia interurbani.

« Maggiorino Ferraris ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, sui provvedimenti presi o che vorrà prendere per alleviare le tristi condizioni degli italiani espulsi dalla Turchia.

« Gesualdo Libertini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se dopo le varie sentenze dei tribunali di Palmi, Monteleone e della Corte d'appello di Messina che considerano i ferrovieri come impiegati civili, intenda accordare l'indennità di disagiata residenza a quelli fra loro che risiedono in paesi danneggiati dal terremoto.

« Paparo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quale sia il risultato degli studi fatti dal ministro in ordine all'accoglimento della richiesta della indennità di disagiata residenza riconosciuta oramai da sentenze di tribunale e di appello ai ferrovieri dei comuni colpiti dal terremoto del 1908.

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla lentezza colla quale procedono i lavori della costruzione del ponte sul Volturno tra le provincie di Caserta e Benevento nonostante le assicurazioni date in risposta all'ultima sua interrogazione in proposito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Scorciarini-Coppola ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri per sapere se e quando si decida il Governo a far portare alla discussione del Senato il disegno di legge per le agevolazioni doganali a taluni prodotti dell'Eritrea. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se vi siano state recentissime innovazioni nel reg-

gimento politico e amministrativo dell'Arcipelago dello Spitzbergen. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze, per sapere se non credano opportuno disporre gli studi per fare obbligo ai rivenditori di sali e tabacchi di vendere per conto della Camera agrumaria l'acido citrico a prezzi non soggetti alle influenze della speculazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze per sapere se e quando intenda applicare il nuovo catasto nel circondario di Campagna (Salerno), dove sono già compiuti i lavori catastali, e le popolazioni attendono quell'alleviamento del tributo fondiario che una legge dello Stato solennemente promise. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Beniamino Spirito ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dell'interno su ciò che avviene negli ospedali di Roma sotto l'amministrazione dell'attuale regio commissario.

« Barzilai ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se siano iniziati gli studi per rendere la Cassa nazionale di previdenza veramente efficace allo scopo e rispondente ai bisogni dei vecchi lavoratori e degli invalidi, per poter discutere la riforma al riprendere dei lavori parlamentari dopo le vacanze autunnali.

« Romussi ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni, testè lette, saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

E così pure saranno iscritte nell'ordine del giorno le interpellanze, qualora i ministri interessati non vi si oppongono entro il termine regolamentare.

La seduta termina alle 18,50.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 14:

1. Interrogazioni.

2. *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma (1019).

3. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Riforma della legge elettorale politica (907).

Discussione dei disegni di legge:

4. Proroga delle elezioni amministrative (907-A bis).

5. Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie. (*Approvato dal Senato*) (922).

6. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tasse sui contratti di Borsa (168).

7. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

8. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

9. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).

10. Conversione in legge del regio decreto n. 106, del 31 gennaio 1909, che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda (219).

11. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).

12. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).

13. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali Austro-Ungarici, ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35 (186).

14. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).

15. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi (591).

16. Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato (*Modificato dal Senato*) (53-B).

17. Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia (483).

18. Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (605).

19. Disposizioni sul reato di diffamazione (85).

20. Conversione in legge del regio decreto n. 558, del 29 luglio 1909, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per trasporti, in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (726).

21. Ordinamento del Consiglio coloniale (755).

22. Provvedimenti per l'istruzione forestale (652).

23. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'Ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio femminile e dell'Ospizio di mendicizia di Pisa (803).

24. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione (450).

25. Aumento del numero dei consiglieri di Stato (578).

26. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia (449).

27. Indicazioni stradali. (*D'iniziativa del Senato*) (741).

28. Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455 e 30 dicembre 1910, n. 910 (792).

29. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto (252).

30. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele (787).

31. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello (827).

32. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furei (Santa Teresa di Riva) e Francavilla di Sicilia (693).

33. Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicanti d'Eboli (890).

34. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaromonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicanti di detti comuni (789).

35. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi (942).

36. Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiarie e sulle spese facoltative (932).

37. Riunione delle tombole e lotterie nazionali (927).

38. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali (904).

39. Per la difesa del paesaggio (496).

40. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

41. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

42. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Doc. VIII-bis).

43. Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata (709).

Discussione dei disegni di legge:

44. Aggregazione del comune di San Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza (895).

45. Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito (1046).

46. Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato (965).

47. Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra (1037).

48. Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza (901).

49. Tombola a favore degli ospedali ed asili infantili di San Severo, Torremaggiore, Serracapriola e Casalnuovo Monterotaro, e dei ricoveri-ospedali di Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Casalvecchio di Puglia, S. Paolo Civitate e Chieti (1060).

50. Tombola a favore degli ospedali esistenti nei mandamenti di Cassino, Atina e Cervaro e nel comune di Casalvieri (1061).

51. Tombola a favore degli ospedali di Castellaneta, Martina Franca, Ginosa, Mottola e Laterza (1062).

52. Istituzione di una cattedra di storia romana presso la regia Università di Roma (499).

53. Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale (706).

54. Conversione in legge del regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali comunali per i comuni delle provincie di Messina e Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1034).

55. Tombola telegrafica a beneficio dell'Ospedale civile di Andria (1069).

56. Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione del progetto di navi e dei capitoli tecnici relativi. (*Approvato dal Senato*) (972).

57. Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400,000 alla Concessione italiana in Tien-Tsin (1017).

58. Conversione in legge del regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, emanato a norma dell'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e della legge 6 luglio 1911, n. 722, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (1089).

59. Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, col quale venne disposta la proroga per l'anno 1912 del concorso governativo previsto dagli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole della Sicilia e della Sardegna, nella misura determinata dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442 (1090).

60. Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del Palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como (1095).

61. Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative (1097).

62. Destinazione degli interessi del fondo di sussidio per le strade e per la istruzione,

costituito in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1876 (894).

63. Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-12 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 16 novembre 1911 al 21 febbraio 1912 (1013).

64. Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili (1020).

65. Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della Regia Marina all'Esposizione internazionale di Torino 1911 (1105).

66. Costituzione di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione di singoli monumenti (1098).

67. Tombola a favore degli ospedali di Sora, Arpino e Isola Liri (1083).

68. Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti (650).

69. Istituzione di uffici interregionali di collocamento nei lavori agricoli e nei lavori pubblici (64).

70. Sulla cittadinanza. (*Approvato dal Senato*) (966).

71. Provvedimenti sulle decime agrigentine. (*Approvato dal Senato*) (520).

72. Matrimonio degli ufficiali della regia marina (1084).

73. Sull'esercizio delle farmacie (142).

74. Provvedimenti per la industria serica (705).

75. Convalidazione del regio decreto 7 dicembre 1911, n. 1282, che approva aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del regio esercito (1038).

76. Convalidazione del regio decreto 11 gennaio 1912, n. 2, riguardante la nomina a sottotenenti effettivi dei sottotenenti di complemento e dei sottufficiali del Corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica (1039).

77. Convalidazione del regio decreto 11 luglio 1911, n. 709, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione del 12 luglio 1913, tra l'Italia e il Giappone (1018).

78. Maggiori spese per sussidi ai nuovi servizi pubblici di navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago d'Orta (1118).

79. Approvazione del piano regolatore d'ampliamento della città di Nervi (1100).

80. Tombola a favore delle Opere pie di Sant'Angelo Lodigiano (1070).

81. Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 (1117).

82. Servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati (654).

83. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di mendicizia ed annesso Ospedale civile di Cagnano Varano e degli ospedali di Carpino e Rodi Garganico (1068).

84. Tombola a favore di Istituti di beneficenza di Catanzaro, Tiriolo e Sersale (1104).

85. Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia (1106).

86. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie (*Approvato dal Senato*) (160).

87. Tombola a beneficio dell'ospedale di Guglionesi (1071).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1912 — Tipografia della Camera dei Deputati